

MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE Ex D.Lgs 231/01

<i>APPROVATO</i>	

Data 21/07/2025 CdA Cdm srl

I



INDICE

SEZIONE I	5			
PRESENTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (MOG)	5			
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	6			
1.1. IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	6			
1.2. L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE COMPORTAMENTO DOVEROSO DELLA	SOCIETÀ AL			
FINE DI PREVENIRE, PER QUANTO POSSIBILE, IL COMPIMENTO DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO	16			
1.3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATO EX D. LGS. 81/08	17			
1.4. LE LINEE GUIDA ELABORATE DA CONFINDUSTRIA.	18			
1.5. LE LINEE GUIDA ELABORATE DA REGIONE LOMBARDIA	19			
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 DI CDM srl	21			
2.1. ABBREVIAZIONI E SIGLE	21			
2.2. FUNZIONE DEL MODELLO E SUOI PUNTI ESSENZIALI	22			
2.3. Struttura del Modello	22			
3. STORIA E STRUTTURA DI CDM SRL	25			
3.1. La Storia	25			
3.2. L'ATTIVITÀ	25			
3.3. L'Organizzazione	26			
3.4. Organigrammi	30			
3.4.1. Organigramma Funzionale	32			
SEZIONE II - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	33			
1. I CRITERI ADOTTATI	34			
1.1. METODOLOGIE ED ANALISI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	34			
1.2. Risk Assessment	35			
Allegato 1 schede di reato	38			
2. PARTI SPECIALI DI APPROFONDIMENTO	53			
A. ILLECITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO IN	DANNO			
DELLO STATO E DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA AD ESSI CORRELATI 55				



A.	Destinatari	55
A.	Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio	55
A.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	57
Α.	LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO IN DANNO DELLO	STATO E DELLA
Co	inità Europea, anche in forma transnazionale, e delitti di criminalità organizzata ad essi correlati	(ARTT. 24 –
241	е 25 del Decreto e L. 146/2006).	58
A.	Aree di rischio	63
A.	SISTEMA DEI CONTROLLI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	63
В.	LLECITI SOCIETARI	69
В.	Destinatari	60
В.	Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio	
В.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	
В.	La tipologia dei reati societari (art. 25 - <i>ter</i> e <i>sexies</i> del Decreto)	
В.	AREE DI RISCHIO	
В.	SISTEMA DEI CONTROLLI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	
C.	LLECITI INERENTI LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
C.	LLECTT INERENTI LA SALUTE E SICOREZZA SOL LAVORO	
C.	Destinatari	80
C.	Principi Generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio	
C.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	
C.	La tipologia dei reati contro la persona in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art 25 - se	
233	2001)	85
C.	Aree di rischio	86
C.	SISTEMA DEI CONTROLLI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	86
D.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLE	CITA, NONCHÉ
AUTC	CICLAGGIO	87
D.	Destinatari	87
D.	Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio	87
D.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	88
D.	La tipologia dei reati di riciclaggio, ricettazione ed autoriciclaggio (art. 25- <i>octies</i> del D. Lg:	s. 231/01) 88
D.	Aree di rischio	92
5.:	DICHIARAZIONI REDDITI (IRES) E DICHIRAZIONI IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA)	92
5	CICLO ATTIVO FATTI IDAZIONE	92



5.3	3	CICLO PASSIVO FATTURAZIONE	
D.6.		SISTEMA DEI CONTROLLI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	
E. SEZI	O۱	Attività sensibili alla commissione dei reati tributari di cui all'art. 25- quinquiesdecies IE III - SISTEMA DI PREVENZIONE DAI RISCHI DI REATO PRESUPPOSTO	
1.		CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	
2.		ORGANISMO DI VIGILANZA	
2.	1.	Individuazione	
2.	2.	Principi generali in tema di nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza	
2.	3.	RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E AUTONOMIA OPERATIVA	
2.	4.	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	
2.	5.	Obblighi di informazione dell'ODV e nei confronti dello stesso - Flussi informativi	
2.	6.	Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza	
3.	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO		
3.	1.	Principi generali	
3.	2.	Soggetti	
3.	3.	Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti	
3.	4.	Sanzioni per i lavoratori in forza di contratto di "somministrazione" o "distacco" ex D. Lgs. 276/03"	
3.	5.	Sanzioni per i Dirigenti	
3.	6.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE DI PREMINENZA (ART. 5, C. 1, LETT. A DEL D. LGS. 231/01)	
3.	7.	Sanzioni nei confronti di soggetti esterni	
3.	8.	APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	
4.		PROGRAMMA DI INFORMAZIONE SUL MODELLO E DI FORMAZIONE	
4.	1.	INFORMAZIONE	
4.	2.	FORMAZIONE	
5.		MONITORAGGIO CONTINUO	
5.	1.	Verifiche sull'efficacia del MOG	



SEZIONE I

Presentazione del Modello Organizzativo e gestionale (MOG)



1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, anche solo parzialmente, dalla commissione del reato.

L'interesse o il vantaggio per l'Ente si produce anche nei reati puniti a titolo di colpa, rimanendo in tali casi individuabile nel risparmio economico derivante dall'omessa predisposizione dei controlli e delle cautele necessarie ad impedire la realizzazione del reato presupposto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la suddetta responsabilità si configura, altresì, in ipotesi di delitto tentato, salvo che l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in pecuniarie, interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze o concessioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi), confisca e pubblicazione della sentenza.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), si riferisce ad



una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dei quali si darà sintetica descrizione nella Sezione II, e che in questa sede semplicemente si ricordano:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma,
 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito l'art. 25-bis, che mira a punire gli Enti per i delitti previsti dal codice penale in materia di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'art. 25-*ter* (successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, che ha inserito tra i reati presupposto l'art. 2629 *bis* c.c., in tema di omessa comunicazione del conflitto di interessi), estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto Legislativo n. 61/2002, dei quali si darà maggiore descrizione nella Sezione II, e che in questa sede semplicemente si ricordano:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.);



- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 quater, che inserisce nel novero dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni agli Enti, i "delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

Successivamente, l'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha aggiunto agli altri l'art. 25 quinquies riguardante i delitti contro la personalità individuale, quali a titolo di esempio, la riduzione in schiavitù e la tratta di persone.

In materia attinente a questa, la Legge 9 gennaio 2006 n. 7 ha inserito l'art. 25 *quater*.1, che punisce gli Enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'art. 583 bis c.p. (in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Inoltre, la Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *sexies* che inserisce nell'elenco di cui sopra i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.



Inoltre, l'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 prevede la responsabilità degli Enti secondo il D. Lgs. 231/2001, con riferimento ad un ulteriore elenco di fattispecie, che debbono tuttavia presentare le caratteristiche del "reato transnazionale":

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 23-1-1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74
 D.P.R. 9-10-1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25-7-1998 n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Con la legge 3 agosto 2007, n. 123, è divenuta operativa l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsioni introdotte nell'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Da ultimo, alcune importanti novità sono state apportate al D. Lgs. 231/2001.

In particolare dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 è stato introdotto l'articolo 24-*bis* del D. Lgs. 231/01 titolato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" che ha introdotto i seguenti reati all'impianto in oggetto:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);



- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha inserito nel D. Lgs. 231/2001, l'articolo 24-*ter* (delitti di criminalità organizzata).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 modifica l'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 ed inserisce nel medesimo Decreto l'art 25-bis. 1 (delitti contro l'industria e il commercio) e l'art. 25-novies (delitti in materia di violazioni del diritto d'autore).

Pertanto, sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto le fattispecie di seguito riportate.

Reati previsti dall'art. 24-ter

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)



- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno.

Infine, l'art. 24-ter stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Reati previsti dall'art. 25-bis

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote e la sanzione interdittiva sino ad 1 anno.

Reati previsti dall'art. 25-bis.1

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Per tali reati è prevista la sola sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
 Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 800 quote, unitamente alla sanzione interdittiva.

Reati previsti dall'art. 25-novies



• Sanzioni penali in materia di diritto d'autore ai sensi degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della Legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore).

Il D. Lgs. 121 del 2011 pubblicato nella G.U. n.177 del 01/08/2011 ha introdotto i seguenti articoli: art. 25decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: che prevede sanzioni pecuniarie fino a 500 quote in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale

art. 25-undecies – reati ambientali e che prevede le seguenti sanzioni a carico dell'Ente:

- violazione dell'art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- violazione dell'art. 733-bis c.p.- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- reati di cui all'art. 137 del D. Lgs. n. 152 del 2006 scarico illecito: commi 3, 5, primo periodo e 13, sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; commi 2, 5, secondo periodo e 11, sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote e sanzione interdittiva non superiore a sei mesi;
- reati di cui all'art. 256 del D. Lgs. n. 152 del 2006 gestione illecita di rifiuti: commi 1, lettera a) e 6, primo periodo sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; comma 3, secondo periodo, sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote e sanzione interdittiva non superiore a sei mesi;
- reati di cui all'art. 257 del D. Lgs. n. 152 del 2006 omessa bonifica: comma 1, sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; comma 2, sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- violazione dell'art. 258, comma 4, secondo periodo del D. Lgs. n. 152 del 2006 predisposizione o uso di certificati falsi: sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- violazione dell'art. 259, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 2006 traffico illecito di rifiuti: sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;



- delitto di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152 del 2006 traffico illecito di rifiuti: sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2 ed in entrambi i casi sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi.
 Qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di traffico illecito di rifiuti si applica la sanzione interdittiva definitiva;
- violazione dell'art. 260-bis del D. Lgs. 152 del 2006 comma 6 predisposizione o uso di certificati falsi: sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta;
- violazione dell'art. 260-bis del D. Lgs. 152 del 2006, comma 7, secondo e terzo periodo –
 mancata allegazione / predisposizione o uso di certificati falsi: sanzione pecuniaria da
 centocinquanta a duecentocinquanta
- violazione dell'art. 260-bis del D. Lgs. 152 del 2006, comma 8 fraudolenta alterazione scheda SISTRI: sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la violazione del primo periodo e da duecento a trecento quote per la violazione del secondo periodo;
- violazione dell'art. 279 del D. Lgs. 152 del 2006, comma 5 violazione dei valori di qualità dell'aria sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- violazione della Legge n. 150 del 1992 convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica: art. 1, comma 1 e art. 2, commi 1 e 2, e art. 6, comma 4, sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; art. 1, comma 2 sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- commissione dei delitti contro la fede pubblica per falsità in atti richiamati dall'art. 3-bis, e di cui al Codice Penale, libro secondo, titolo VII, capo II: sanzione pecuniaria da 150 a cinquecento quote;
- commissione dei reati previsti dall'art. 3, comma 6, Legge n. 549 del 1993 violazione delle
 norme sulla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive previste dalla legge
 medesima, a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente: sanzione pecuniaria da
 centocinquanta a duecentocinquanta quote;



- commissione dei reati di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 202 del 2007 inquinamento doloso e colposo provocato da navi:
 - versare colposamente in mare sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze
 (art. 9) sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote e in caso di danni permanenti
 o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a
 parti di queste, sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote e sanzione
 interdittiva non superiore a sei mesi;
 - versamento doloso in mare di sostanze inquinanti di cui art. 8, comma 1 sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote e sanzione interdittiva non superiore a sei mesi;
 - versamento doloso in mare di sostanze inquinanti di cui art. 8, comma 2 con danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste - sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di versamento doloso di sostanze inquinanti, si applica la sanzione interdittiva definitiva.

Il D. Lgs. 109/2012 del 16 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 agosto 2012 ha introdotto all'interno del D. Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies che collegato alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 286/1998 sanziona l'impiego da parte dell'impresa di lavoratori stranieri, cittadini di paesi terzi, privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato in presenza delle seguenti condizioni alternative fra loro:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha parzialmente modificato i reati già presenti in materia di



corruzione e concussione ed ha infine introdotto tra i reati presupposto di Responsabilità Amministrativa le seguenti fattispecie:

- art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità: che prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la punibilità del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio soggetto che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità ed altresì del soggetto che dà o promette il denaro o altra utilità.
- art. 2635, co. 3 c.c. Corruzione tra privati che prevede la punibilità dell'Ente il cui soggetto apicale
 o subordinato, sia stato soggetto corruttore attivo, inducendo, a seguito della dazione o della promessa
 di denaro o altra utilità per sé o per altri, gli amministratori i direttori generali i dirigenti preposti alla
 redazione dei documenti contabili societari i sindaci e liquidatori di altro soggetto privato, a compiere
 od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,
 cagionando nocumento alla società.

La L. 186/2014 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizione in materia di autoriciclaggio" ha introdotto nel Codice Penale la nuova fattispecie di "Autoriciclaggio" all'art. 648 Ter.1 prevedendo con una modifica dell'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01 che tale reato sia fonte anche di responsabilità amministrativa.

La L. 68/2015 del 22 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto nel Codice Penale il nuovo Titolo VI-Bis intitolato dei Delitti contro l'ambiente, al cui interno sono stati introdotti anche nuovi oggetto di responsabilità amministrativa:

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Art. 452-quinques c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti dei delitti contro l'ambiente

Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Infine la L. 69/2015 del 27 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" ha parzialmente modificato le disposizioni e sanzioni previste dall'art. 25-ter D.Lgs 231/2001 in materia di reati societari.



1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale comportamento doveroso della società al fine di prevenire, per quanto possibile, il compimento dei reati previsti dal Decreto

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- **d**) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Decreto, all'art. 17, prevede infine che qualora l'Ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato l'ipotesi di reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello eventualmente verificatosi e si sia adoperato ad



eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato non possano disporsi le sanzioni interdittive.

1.3. Il Modello di Organizzazione e Gestione integrato ex D. Lgs. 81/08

In relazione ai reati colposi introdotti dal D. Lgs. 81/08 come reati presupposto, è opportuno ribadire che il modello integrato inerente alla sicurezza sul lavoro deve considerarsi strumento aggiuntivo e non sostitutivo del sistema di procedure richiesto dal diritto penale del lavoro, risultando ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica specifica. Da ciò discende, in primo luogo, che l'analisi dei rischi prescritta dal D. Lgs. 231/01 deve essere necessariamente estesa alla totalità delle aree e/o attività aziendali. La disciplina dettata dalla suddetta normativa, pertanto, non può esaurirsi nel semplice rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 81/08, ma deve provvedere ad attuare un sistema di procedure e controlli più penetrante.

Ciò significa che il modello integrato indicato dal D. Lgs. 231/01 deve coniugare i requisiti e le caratteristiche del modello di organizzazione e gestione previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01 con i requisiti indicati dall'art. 30 del medesimo decreto, in correlazione con la disciplina dettata dall'art. 2 lett. dd) del D. Lgs. 81/08.

La finalità dei due sistemi normativi risulta quella di indurre l'ente a dotarsi di una vera e propria struttura organizzativa.

La funzione e lo scopo del modello integrato con l'art. 30 consiste, infatti, nel garantire un sistema per l'adempimento degli obblighi giuridici in tema di sicurezza e prevenzione.

Fondamentale per la sua costruzione è, quindi, definire ed attuare un politica aziendale idonea ad assicurare la salute e sicurezza sul lavoro.

Va poi sottolineato che nei reati colposi il concetto di interesse o vantaggio, richiesto dal D. Lgs. 231/01, deve individuarsi nella mancata adozione ed applicazione delle misure prevenzionali allo scopo di evitare ulteriori costi, quali per esempio, l'acquisto dei Dispositivi di protezione Individuale, la regolare manutenzione delle attrezzature, la formazione dei lavoratori, per mantenere alti i livelli del ciclo produttivo.

Dette condotte omissive o commissive concretizzano, in capo all'ente, una responsabilità definita "colpa di organizzazione".



Gli aspetti fondamentali che differenziano il modello da un semplice documento di valutazione rischi sono, quindi, sostanzialmente:

- 1. la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
- 2. le costanti verifiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
- **3.** la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizione di idoneità delle misure adottate;
- **4.** l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Appare evidente, in conclusione, che i protocolli del modello 231 integrato, dovranno riguardare l'attuazione, da parte della Società, degli obblighi giuridici imposti dal D.Lgs. 81/08, l'adempimento dei quali dovrà essere assolto proprio dai protocolli del modello stesso.

1.4. Le Linee Guida elaborate da Confindustria.

Il Decreto all'art. 6 comma 3 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche Linee Guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Il Ministero della Giustizia nel marzo 2014 ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001. Le Linee Guida sono state approvate in quanto ritenute idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, co. 3, del D. Lgs. n. 231/2001. Esse sono "finalizzate a fornire criteri generali per l'elaborazione dei modelli e per l'istituzione dell'organismo di controllo da parte dei singoli enti". Il loro contenuto essenziale può essere così schematizzato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- individuazione della composizione, dei compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza;



- previsione di specifici protocolli/procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le nuove Linee Guida sostituiscono la precedente versione del 2008, e sono pertanto state ritenute dal Ministero della Giustizia idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del d.lgs. 231/2001.

È opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del MOG. Il singolo MOG infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi dalle stesse (che, per loro natura, hanno carattere generale vista la "disomogeneità aziendale" che caratterizza le realtà aderenti a Confindustria), per garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto. Premesso che CDM non aderisce ad alcuna associazione di categoria che abbia presentato al Ministero di Grazia e Giustizia delle Linee Guida per l'elaborazione dei modelli organizzativi del proprio comparto, per l'elaborazione del presente Modello Organizzativo, vista la struttura organizzativa societaria, si è ritenuto opportuno ispirarsi nell'adozione del proprio modello alle linee guida di Confindustria e di Regione Lombardia, nonché alle direttive di ATS Monza e Brianza.

Il modello organizzativo realizzato tiene conto infatti delle specificità dell'attività resa da CDM.

1.5. Le Linee Guida elaborate da Regione Lombardia

Premesso che CDM è una società che opera con accreditamento di Regione Lombardia nell'ambito della Sanità, nella realizzazione del presente modello si è tenuto conto dei principi espressi dai vari Decreti Regionali che hanno approvato le Linee Guida con cui si



sono stabiliti i requisiti minimi in materia di adozione del Modello D.Lgs 231/2001, richiesti per il mantenimento dell'accreditamento.

Tenuto conto che Regione Lombardia e ATS Monza e Brianza prevedono analogamente per gli Enti Accreditati con il SSN e autorizzati l'adozione di un Modello 231/2001 per l'accreditamento, nell'elaborazione del presente MOG, si è ritenuto opportuno ispirarsi anche ai principi espressi dalla medesima Regione Lombardia nelle Linee Guida per gli Organismi di Vigilanza.

I principi espressi all'interno delle Linee Guida di Regione Lombardia, vanno in particolare a fornire utili indicazioni per l'accompagnamento alle attività degli Organismi di Vigilanza e degli Enti Accreditati per la piena effettività ed efficacia del modello organizzativo di gestione e controllo. Nello specifico vengono forniti elementi utili per la definizione di:

- i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- i piani di attività dell'Organismo di Vigilanza;
- principali caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza;

Le Linee Guida di Regione Lombardia, forniscono anche utili indicazioni rispetto a:

- ruolo del Codice Etico e Comportamentale;
- contenuti del Modello Organizzativo e Gestionale ed in dettaglio:
 - o individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
 - previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sulla reale applicazione dei modelli nei confronti del personale;
 - o previsione di modalità di gestione dei flussi informativi;
 - introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello;
 - o definizione di un budget dell'Organismo deputato a vigilare, idoneo all'operatività annuale
- sistema disciplinare
- Compiti, poteri e requisiti dell'Organismo di Vigilanza;
- Pianificazione dell'attività di vigilanza;



2. Il Modello di Organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01 di CDM

2.1. Abbreviazioni e sigle

Si riporta di seguito un elenco di riepilogo delle abbreviazioni utilizzate all'interno del presente documento.

CDM srl = CDM

MOG = Modello Organizzativo di Gestione e controllo redatto ai sensi del D. Lgs. 231/01,

Codice Etico = Codice Etico e di Comportamento adottato da CDM

PR = Protocolli di prevenzione reati specifici del MOG

ODV = Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01

DdL = Datore di Lavoro ai fini Salute e Sicurezza *ex* D. Lgs. 81/08

CD = Consiglio Direttivo

HR = Consigliere Delegato Risorse Umane

RCS = Consigliere Delegato Responsabile di Sede

RAMM = Consigliere Delegato Amministrazione Centrale

REND = Amministrazione e Rendicontazione

AMM/RBC = Contabilità e Amministrazione

RP = Progettazione

RPS = Progetti Speciali

COORD = Coordinamento Servizi al Lavoro/Occupati

RSPP = Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione

RLS = Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

MC = Medico Competente

LAV = Lavoratori ai sensi del TU

DVR = Documento di Valutazione dei Rischi

DUVRI = Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti



2.2. Funzione del Modello e suoi punti essenziali

Il MOG persegue l'obiettivo di evidenziare e configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volto a prevenire, per quanto possibile, la realizzazione di condotte che possano integrare gli estremi dei reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione si vuole, da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di CDM di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione (illecito la cui commissione è fortemente censurata dal CDM, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, foriera di un vantaggio economico immediato), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire all'organizzazione di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del MOG, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio del CDM, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l'individuazione dell'ODV e l'attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza in ordine al corretto funzionamento del MOG;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri organizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del MOG con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2.3. Struttura del Modello

Il presente MOG trae origine dall'attività di Risk Analisys svolta preliminarmente e che costituisce parte integrante del MOG medesimo.



L'attività condotta con la metodologia della Risk Analisys proattiva, finalizzata all'eliminazione delle criticità di sistema prima che l'incidente si verifichi, è basata su una metodologia di analisi di dettaglio dei processi aziendali che vengono correlati ai reati-presupposto del D. Lgs. 231/01.

In particolare per ogni fattispecie di reato contemplata dal D. Lgs. 231/01 si è attribuito un indicatore, definito Fattore di Rischio Totale (F.R.T.) derivante dalla moltiplicazione di cinque distinti indici, come di seguito riportato.

- Indice di Gravità: valuta in una scala da 1 a 5 l'effetto del comportamento scorretto e le conseguenze nei confronti del CDM con riferimento oggettivo alle sanzioni 231/01 in funzione del massimo edittale della sanzione pecuniaria;
- Indice di Probabilità: valuta in una scala da 0 a 2 la possibilità che con riferimento alla singola fattispecie di reato, e tenuto conto della tipologia di attività specifica, l'organizzazione sia esposta al rischio che si verifichi il comportamento e quindi la probabilità di esposizione al rischio;
- Indice di Rilevabilità: valuta in una scala da 1 a 3 la possibilità che il tipo di organizzazione e programma di controllo sia in grado rilevare il comportamento scorretto.
- Precedenti Storici: valuta in una scala da 1 a 3 eventuali situazione storiche riconducibili ad una Responsabilità Amministrativa contestabile potenzialmente o contestata;
- Indice di Correzione: introduce un fattore di correzione utilizzabile discrezionalmente dalla
 Direzione, in grado esclusivamente di aumentare il risultato finale (c.d. Fattore di Rischio Finale), per
 quelle aree ritenute maggiormente sensibili, anche in relazione ai possibili effetti che potrebbero avere
 sugli stakeholder e sull'immagine nel mercato della medesima struttura eventuali azioni penali.

Nella valutazione della potenzialità criminogena nelle singole aree si è tenuto conto anche delle attività di controllo interno già operanti nelle stesse (es.: esistenza di un sistema di verifica delle decisioni strategiche adottate, l'avvenuta formalizzazione dei flussi decisionali, l'esistenza di un sistema di deleghe formalizzato, l'operatività di un sistema di report periodici delle attività delle figure apicali, etc.).

Dalla Risk Analisys di cui sopra è stata creata una scheda di valutazione del rischio per singolo reato, che riepiloga le informazioni e valutazioni raccolte, nonché le strategie e i protocolli individuati per il contenimento e l'eliminazione del rischio.



Il presente MOG si compone delle seguenti tre sezioni:

- la "Sezione I" descrive la normativa, la storia e la struttura societarie di CDM e la sua organizzazione formale oltre che le funzioni e struttura del MOG medesimo;
- la "Sezione II" espone la metodologia utilizzata per la fase di Risk Analysis ed un compendio di n. 153 "Schede Reato" sintesi di tale attività.

Le "Schede Reato", create per valutare il rischio di comportamenti scorretti all'interno dell'organizzazione aziendale, prevedono una numerazione a sé stante, onde consentire una maggiore versatilità ed economicità del modello in fase di aggiornamento.

Sempre nell'ambito della "Sezione II" sono individuati e descritti in modo specifico i reati presupposto con rischio pari o superiore a "basso" ed aventi un'attinenza più specifica all'attività istituzionale della Società.

Sono state individuate nr. 5 Parti Speciali, individuate da A a E, che approfondiscono i reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/01 per i quali l'attività di Risk Analysis ha individuato una Fattore di Rischio Totale (FRT) pari o superiore a "6 Rischio Basso"; Per i reati con un rischio di valore trascurabile si rinvia alle norme comportamentali previste dal Codice Etico adottato da CDM quale parte integrante del MOG.

• la "Sezione III" illustra il sistema di prevenzione adottato con il presente MOG nonché i programmi di informazione sullo stesso e di formazione per soggetti.

All'interno della "Sezione III" infine viene data evidenza:

- di ruolo, poteri e funzioni dell'ODV preposto al controllo ed all'attuazione del presente MOG;
- del sistema disciplinare e sanzionatorio individuato per attuare il presente MOG;
- della previsione delle attività di verifica sull'efficacia del MOG;
- delle metodologie di diffusione del presente MOG ed attività di informazione e formazione effettuate nei confronti di dipendenti, collaboratori ed in genere fornitori di CDM.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'elaborazione di ulteriori parti speciali relativamente a nuove fattispecie di reato attinenti ad attività del CDM che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, è demandato all'Organo Amministrativo il potere di integrare in tal senso il presente MOG, anche su segnalazione dell'ODV.



3. Storia e struttura di CDM.

3.1. La Storia

CDM nasce nel 2000 quale ambulatorio accreditato con il SSN (servizio sanitario nazionale) e a contratto con ATS Monza e Brianza per l'esecuzione di esami di radiodiagnostica quali Ecografie, MOC, OPT, Risonanza Magnetica, Mammografia tradizionale. Tomografia Computerizzata, Screening Mammografico RxΕ' convenzionata con le principali assicurazioni ed enti di assistenza sanitaria. Le due sedi completamente rinnovate nel 2013 e dall'ambiente moderno e spazioso mettono a disposizione del macchinari di paziente nuova generazione. I nostri orari e la pianificazione delle agende degli esami sono stati organizzati in modo da coprire l'intera giornata dalle 8.00 del mattino alle 18,30 del pomeriggio dal lunedì al venerdì per facilitare anche i cittadini che lavorano e hanno poco tempo a loro disposizione. Il ritiro del referto e' tassativo entro tre giorni dal l'esecuzione dell'esame. Abbiamo conseguito la certificazione di qualità del servizio secondo la normativa ISO 9001:2015. Il nostro personale è sempre a disposizione dei cittadini e dei pazienti per qualsiasi informazione e chiarimento e comodamente telefono, per prenotare al via posta elettronica. La prenotazione si può modificare o cancellare anche il giorno stesso della prevista esecuzione senza alcun problema. Il CDM è ente accreditato in Regione Lombardia con il n. 1092/2012 come ambulatorio accreditato autorizzato e a contratto con ATS Monza e Brianza per esami di radiodiagnostica.

3.2. L'attività

Secondo quanto previsto dallo Statuto il CDM si occupa di:

Lo studio, l'approntamento e la gestione, in proprio e per conto di terzi, dei mezzi e dei servizi coordinati in appositi laboratori radiologici e centri diagnostico-terapeutici, intesi all'esercizio da parte di persone regolarmente abilitate, della radiologia, della diagnostica e della terapia, la ricerca scientifica nel campo medico sociale anche per conto di enti pubblici, la fornitura a tecnici, professionisti, medici e radiologi dei mezzi e degli strumenti necessari all'espletamento delle attività connesse alle suddette, comprese le ricerche, le documentazioni, le attrezzature, i locali ed il personale, nonché qualsiasi attività industriale e commerciale in proprio o per conto di terzi afferenti oggetti di cui sopra ed in genere il settore sanitario, il tutto nel rispetto delle vigenti norme sanitarie. Essa può compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di avalli, fidejussioni e di ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi, nonché



l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

3.3. L'Organizzazione

3.3.1. Assemblea CdA

Il Consiglio di Amministrazione è organo deliberante del CDM su:

- Nomina ed elezione Amministratori Delegati o Procuratori;
- Nomina del Consiglio Direttivo;
- Approvazione bilancio consuntivo e preventivo;
- Ammissione di nuovi Soci, gestione dei rapporti interni ed esclusione degli stessi:
- Modifiche dello Statuto, proroga o scioglimento del CDM;
- Tutti gli ulteriori argomenti che il Consiglio di Amministrazione ritenga di voler portare all'attenzione dell'Assemblea.

3.3.2. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre).

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del CDM, nonché per il regolare ed ordinato funzionamento di questo.

Provvede in particolare alla attuazione degli scopi sociali, determina l'ammontare dei contributi mensili ordinari dovuti a ciascun socio e amministratore e le modalità di versamento degli stessi.

Il Consiglio Direttivo in generale delibera su ogni argomento ravvisato necessario od opportuno per il buon funzionamento del CDM, che non ritenga di sottoporre all'Assemblea.



Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a propri specifici membri, stabilendo in tal caso quali poteri vadano esercitati disgiuntamente dai soggetti delegati e quali debbano invece essere esercitati congiuntamente e con quali modalità.

3.3.3. Presidente del Consiglio Direttivo e Datore di Lavoro ai fini salute e sicurezza Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza negoziale e processuale, attiva e passiva del CDM, e gli spetta in particolare il compito di:

- Sottoscrivere contratti, convenzioni ed ogni altro atto giuridico in cui sia parte il CDM;
- Rappresentare il CDM in ogni rapporto esterno;
- Riferire all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo sulle attività;

In caso di assenza o di temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, la funzione di Datore di lavoro in ottemperanza alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare si occupa di:

- a) assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- b) disporre e curare l'attuazione di tutte le misure di sicurezza ed igiene del lavoro previste dalla normativa e/o imposte dalla prudenza e dalla buona tecnica, in conformità alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008;
- c) provvedere alla valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro ed alla redazione del relativo documento, nonché al suo aggiornamento periodico, nonché provvedere alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e ad ogni altra nomina prevista dalla vigente normativa;
- **d**) provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla utilizzazione e manutenzione di edifici, impianti, macchinari, attrezzature, strumenti e ambienti di lavoro;
- e) predisporre e applicare un'adeguata normativa interna di protezione, sicurezza ed igiene in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti curandone il costane aggiornamento;
- f) provvedere a tutti gli adempimenti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza, designando i lavoratori incaricati;



- **g**) fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente le informazioni previste dalla normativa vigente;
- h) promuovere, organizzare e formare, sovraintendendo alle relative attività, una informazione comprensibile ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori sui rischi generici e specifici connessi alle lavorazioni, rendendo note le norme e le misure di prevenzione, sicurezza ed igiene con ogni idoneo mezzo che ne consenta la più utile ed immediata conoscenza, e ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, verificare la comprensione della lingua utilizzata nel processo informativo;
- i) fare quanto è necessario affinché i dirigenti, i preposti, i lavoratori ricevano una formazione e addestramento adeguati e facilmente comprensibile in materia di prevenzione, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni di ciascuno, e ove tale formazione riguardi lavoratori immigrati, assicurarsi della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata;
- j) assegnare ai lavoratori compiti da svolgere tenendo conto della capacità dell'esperienza e della specifica formazione di ciascuno;
- k) disporre affinché siano osservate e siano fatte osservare le disposizioni impartite sulla base della vigente normativa di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e vigilare affinché tutti i dispositivi di sicurezza ed i mezzi collettivi e personali di protezione siano approntati, utilizzati ed in perfetto stato di efficienza, avvalendosi per tale controllo di personale preposto già normativamente destinatario di tale compito, coerentemente con il modello organizzativo della Società;
- procedere alla informazione, formazione e consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e comunque dalle norme vigenti;
- **m**) indire la riunione periodica (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008) e parteciparvi, di persona o per mezzo di un proprio rappresentante curando che siano attuati i relativi adempimenti;
- n) incaricare persone scelte tra i dipendenti della Società come le più idonee per esperienza, capacità professionale ed affidabilità, allo svolgimento di specifici compiti anche integrativi e sostitutivi, di vigilanza sul perfetto ed efficiente funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature;



- o) ordinare e verificare che i responsabili facciano rispettare, fornendo ai lavoratori ogni necessaria informazione ed assistenza al riguardo, tutte le misure di prevenzione imposte dalle norme vigenti e quelle che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano comunque richieste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- p) disporre affinché nei luoghi di lavoro venga affissa la segnaletica prevista dalla legislazione di prevenzione, ai lavoratori vengano consegnati i dispositivi personali di protezione relativi ai rischi specifici presenti nelle lavorazioni in atto ed affinché gli stessi siano istruiti sull'uso corretto dei mezzi in dotazione;
- q) con riferimento alla prevenzione sanitaria, vigilare che il medico competente incaricato ottemperi ai disposti delle disposizioni vigenti in materia, e che, in particolare, collabori per la migliore attuazione delle disposizioni legislative relazionando periodicamente sul proprio operato e aggiornando la documentazione d'obbligo; quanto sopra, al fine di consentire alla società l'assunzione di ogni provvedimento si rendesse necessario, al di fuori di quelli che, per professione e incarico, competono al medico stesso;
- r) assicurare che i presidi sanitari di pronto soccorso ed i servizi igienico assistenziali siano conformi alle prescrizioni di legge;
- s) provvedere alla regolare tenuta e conservazione del registro degli infortuni e alle comunicazioni previste dalle normative vigenti;
- t) verificare preventivamente i requisiti di idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi cui si intenda affidare l'incarico di prestare la propria opera all'interno delle strutture aziendali, ovvero nell'ambito dell'intero ciclo produttivo aziendale;
- **u**) informare i suddetti imprenditori e lavoratori autonomi, sui rischi e sulle misure di prevenzione ed emergenza inerenti all'ambiente di lavoro ed all'attività aziendale;
- v) disporre affinché venga assicurata la necessaria cooperazione e coordinamento con i soggetti terzi (appaltatori, subappaltatori, prestatori d'opera, ecc.) con l'adempimento degli obblighi al riguardo previsti dalla normativa vigente, provvedendo anche a redigere il documento unico di valutazione dei rischi.
- w) in caso di svolgimento di attività lavorative da parte dei dipendenti all'esterno dell'unità produttiva presso terzi, disporre affinché venga assicurata la necessaria cooperazione e



coordinamento con i soggetti terzi, con l'adempimento degli obblighi al riguardo previsti dalla normativa vigente;

- x) in caso di rapporti contrattuali concernenti attività da affidarsi a terzi nell'ambito di cantieri temporanei o mobili come disciplinati dal titolo IV del d.lgs n. 81/2008, curare l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico del committente, ivi compresa in via esemplificativa la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di impresa affidataria, imprese esecutrici e lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, l'acquisizione e consegna di tutti i documenti e dichiarazioni previsti dalle vigenti disposizioni; la nomina di coordinatori per la sicurezza ove necessario; la designazione di responsabile dei lavori e la verifica del suo operato ai sensi di legge;
- y) provvedere all'eventuale utilizzazione di persone o servizi esterni all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione;
- z) adottare misure cautelari di sospensione ed allontanamento nei confronti del personale dipendente della Società e dei terzi prestatori di lavoro autonomo o di lavoro subordinato alle altrui dipendenze, che a suo giudizio dimostrino imperizia tecnica o tengano un comportamento tale da mettere a repentaglio la sicurezza e la salute delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro o anche solo di se stessi; esercitare i poteri di datore di lavoro nei confronti di qualsiasi dipendente, adottare di sua iniziativa, qualora ve ne sia l'urgente necessità, immediati provvedimenti tecnici ed organizzativi (compresa la sospensione dell'attività produttiva), al fine di evitare qualsiasi rischio di eventi lesivi.

Il datore di lavoro nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale del supporto delle figure specialistiche previste dalla legge e da lui nominate, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) gli addetti primo soccorso e prevenzione incendi, il Medico Competente.

3.4. Organigrammi

3.4.1. Organigramma Funzionale

Oltre alle funzioni apicali sopra richiamate, come previste dallo Statuto, sono state individuate le specifiche funzioni dell'organizzazione, come di seguito rappresentate e di cui è presente nel Sistema di Gestione Qualità dettagliato mansionario che individua per ciascuna figura le aree di attività, le Responsabilità, i Requisiti minimi e quelli preferenziali.



VEDI ORGANIGRAMMA ALLEGATO



ODV


Avv. Marco Pasquale Troiani

Medico Competente

Dr. Marco Italo D'Orso

Responsabile della Comunicazione e dei Macchinari Tecnologici

Ing. Claudio Sangiorgi





SEZIONE II - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI



1. I Criteri adottati

1.1. Metodologie ed analisi della valutazione dei rischi

L'attività di Risk Analisys elaborata con le modalità di cui accennato alla Sezione I, p.to 2.3. si è tradotta nella redazione di una scheda analisi per ogni singola fattispecie di reato prevista come causa di responsabilità amministrativa per l'azienda ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Nella scheda è stato riportato il testo della norma penale richiamata dal D. Lgs. 231/01, corredata da una specifica disamina in ordine alle caratteristiche ed alla natura del reato presupposto.

Nei casi di maggiore interesse, sono stati indicati uno o più esempi di condotte che potrebbero realizzare in concreto la fattispecie richiamata.

Inoltre, sono state individuate analiticamente le funzioni aziendali esposte al rischio ed i processi coinvolti. Si è provveduto, infine, ad effettuare una valutazione di rischio complessiva per singola fattispecie, sulla base dei seguenti indici (cfr. anche p.to 3.2):

- Gravità della sanzione ex D. Lgs. 231/01 in funzione del massimo edittale della sanzione pecuniaria;
- Probabilità di esposizione al rischio;
- Rilevabilità da parte dell'organizzazione del comportamento illecito;
- Precedenti Storici;
- Indice di Correzione.

Le attività di Risk Analysis hanno tenuto in particolare considerazione i processi e le aree più esposte all'insorgere di fenomeni corruttivi, ed in tal senso il risultato di tale analisi viene tenuto in considerazione anche ai fini della mappatura dei rischi di corruzione ai sensi della L. 190/2012 per predisporre le misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Per la valutazione quantitativa dei parametri sopra indicati si sono utilizzati i criteri di seguito riportati:



1.2 Risk Assessment

D. Lgs. n. 231/2001

1 Premessa

Nel presente documento, in linea con le esigenze espresse dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche «*Decreto*»)¹ e con quanto indicato nelle Linee Guida emanate da Confindustria², sono individuate le «*aree potenzialmente a rischio*» all'interno delle attività svolte da CDM S.r.l. (di seguito "*CDM*" o "*Società*").

Si specifica che con l'indicazione di *«aree potenzialmente a rischio»* si vogliono identificare le aree aziendali nell'ambito delle quali esiste il **rischio teorico** che un illecito possa venire commesso e non si vuole, pertanto, identificare un'area all'interno della quale si ritiene che ci sia un rischio ad oggi concreto di realizzazione di uno dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal Decreto.

Si precisa, altresì, che nell'ambito della presente analisi si considerano attività rilevanti ai fini del Decreto sia quelle il cui svolgimento potrebbe comportare direttamente la commissione di una delle fattispecie contemplate dal Decreto sia quelle in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei medesimi reati o comunque comportamenti funzionali alla realizzazione degli stessi.

Per comodità espositiva si richiamano i criteri soggettivi e oggettivi d'imputazione dell'ente previsti dal Decreto.

Con riferimento ai primi, l'art. 5 stabilisce che "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- 2. "L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire."

¹ Art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2001: "In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

² Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 – Confindustria: "L'identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001".



Con riferimento ai secondi, per quanto concerne il reato commesso da un soggetto apicale di cui alla lettera a), l'ente <u>non</u> risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza (art. 6).

Per quanto concerne, invece, il reato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza di cui alla lettera b), "l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza: in ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7).

2 Risk Assessment

La Società, avvalendosi anche del supporto di consulenti, ha provveduto ad analizzare le attività aziendali, i processi di formazione e attuazione delle decisioni all'interno delle singole aree aziendali nonché i sistemi di controllo interno, ove esistenti.

La suddetta analisi è stata condotta attraverso:

1. una serie di **interviste** con i referenti aziendali di seguito individuati:

#	Nominativo	Funzione
1	MATTEO LUCARELLI	Presidente
2	CLAUDIO SANGIORGI	Amministratore Delegato

2. l'esame della documentazione aziendale riferita al sistema di controllo interno adottato dalla Società e richiesta a completamento delle interviste.

Si precisa che quanto emerso nel corso delle interviste <u>non</u> è stato oggetto di successive attività di audit.

Le attività relative alla gestione della contabilità, degli acquisti, delle Risorse Umane e dei sistemi informativi sono di competenza di addetti dell'amministrazione.

Gli esiti delle attività descritte sono riportati in uno schema (la cosiddetta «matrice rischi - reato») [Allegato 1] in cui sono indicati i seguenti campi:



- "Descrizione processo": processi aziendali nell'ambito dei quali sono svolte attività che risultino potenzialmente rilevanti per la realizzazione delle fattispecie di reato in relazione alle quali si applicano le sanzioni previste dal Decreto;
- -<u>"Unità Organizzativa":</u> Funzione della Società che ha un ruolo attivo nella gestione dell'attività di volta in volta analizzata;
- -<u>"Descrizione attività":</u> attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere astrattamente realizzate le condotte integranti uno o più reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal Decreto;
- "Riferimento normativo": richiami all'articolo del Decreto e della normativa di riferimento, rilevanti ai fini dell'analisi;
- "Rischio reato": fattispecie di reato potenzialmente realizzabile nell'ambito dell'attività in esame, indipendentemente dai sistemi di controllo adottati dalla Società;
- <u>"Potenziale modalità":</u> modalità esemplificative attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati ipotizzati, individuate sia sulla base delle suddette Linee Guida e della giurisprudenza, sia considerando il particolare contesto;
- "Presidi di Controllo": controlli esistenti e/o integrati con l'adozione del Modello Organizzativo.

Le menzionate attività e i relativi meccanismi di controllo sono stati condivisi ed approvati dai Responsabili della Società.



Allegato 1 – matrice Rischi - reato



	#	escrizione Processo	Unità Org.va	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato	Potenziale Modalità	Presidi di controllo				
A	ART. 24 E 25 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE											
	1				Art. 640 c.p.	Truffa ai danni dello Stato	Produzione di documenti falsi (in tutto o in parte).	La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo				
	Rappo Pubbli Ammi		Presidente a Amministratore Delegato Direttore Sanitario	Gestione dei rapporti con ASL (e con Medici di Medicina Generale) e con altre strutture pubbliche, anche attraverso la partecipazione a bandi di gara.	Art. 318 c.p. Art. 319 c.p. Art. 319-bis c.p. Art. 319-quarter c.p. Art. 320 c.p. Art. 322 c.p.	Corruzione	Dazione o promessa di dazione di denaro o altre utilità (ad es. omaggi, liberalità, promessa di assunzione,) a funzionari Pubblici o assimilabili al fine di ottenere un vantaggio indebito per la Società.	er la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che ontenga regole di comportamento / controlli quali ad esempio: individuazione delle Funzioni deputate a tenere i rapporti on la PA; tracciabilità dei momenti decisionali; divieto di esibire documenti incompleti e dati falsi olterati; espresso divieto di effettuare promesse o indebite largizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salva maggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio a persone dagli stessi indicate.				
	3				Art. 640 c.p.	Truffa ai danni dello Stato	Produzione di documenti falsi (in tutto o in parte).	Codice Etico La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che				
	Rappo Pubbli		Presidente a Amministratore Delegato Commercialista	Gestione dei rapporti con	Art. 318 c.p. Art. 319 c.p. Art. 319-bis c.p.			contenga regole di comportamento / controlli quali ad esempio: - individuazione delle Funzioni deputate a tenere i rapporti con la PA; - tracciabilità dei momenti decisionali;				



Amministrazione		Istituti Previdenziali e Assicurativi e in ambito fiscale	Art. 319-quarter c.p. Art. 320 c.p. Art. 322 c.p.		ottenere un vantaggio indebito per la Società.	espresso divieto di effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio o a persone dagli stessi indicate.
Rapporti con la Pubblica	Presidente Amministratore	Gestione delle comunicazioni e/o adempimenti fiscali,	Art. 640-ter c.p.	Frode informatica		Codice Etico La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo



#	Descrizione Processo	Unità Org.va	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato	Potenziale Modalità	Presidi di controllo
	Amministrazione	Delegato <u>Commercialista</u>	previdenziali o amministrativi in genere per via telematica o utilizzando software pubblici			dati fiscali, previdenziali e/o, comunque, di interesse della Società, già trasmessi all'Amministrazione.	per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che contenga norme comportamentali / controlli quali, ad esempio "laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, divieto di alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa".
•	verifiche, ispezioni,	Presidente Amministratore Delegato Direttore Sanitario	Gestione dei rapporti con funzionari di ASL, Istituti Previdenziali e Assicurativi, Autorità Garante della Privacy, con i funzionari degli enti pubblici in relazione all'ambiente di lavoro e alla sicurezza (VVFF, ecc.) e in ambito fiscale, in occasione di verifiche ispettive	Art. 318 c.p. Art. 319 c.p. Art. 319-bis c.p. Art. 319-quarter c.p. Art. 320 c.p. Art. 322 c.p.	Corruzione	Dazione o promessa di dazione di denaro o altre utilità (ad es. omaggi, liberalità, promessa di assunzione,) a funzionari Pubblici o assimilabili al fine di ottenere un vantaggio indebito per la Società, quale, ad esempio, il mancato rilievo, nel corso di verifiche ed ispezioni, di	di comportamento / controlli quali ad esempio: gestione dei rapporti con i funzionari delle PA da parte di due Soggetti appartenenti a due Eunzioni aziendali distinte:
7	γ Attribuzione ε gestione degli	Presidente Amministratore Delegato	Selezione di professionisti / tecnici, anche per lo svolgimento di attività che comportino rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Art. 318 c.p. Art. 319 c.p. Art. 319-bis c.p. Art. 319-ter c.p. Art. 319-quarter c.p. Art. 320 c.p. Art. 322 c.p.	Corruzione		Codice Etico La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo per la gestione dei rapporti con Soggetti Terzi. Integrazione degli incarichi / mandati con clausole di salvaguardia 231.



8			Pagamento dei compensi a professionisti / tecnici	Art. 318 c.p. Art. 319 c.p. Art. 319-bis c.p. Art. 319-ter c.p. Art. 319-quarter c.p. Art. 320 c.p. Art. 322 c.p.	Corruzione	attraverso il riconoscimento a professionisti / tecnici di compensi superiori a quelli di	La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo per la gestione dei rapporti finanziari e monetari che contenga regole di comportamento / controlli quali ad esempio: - separazione dei compiti tra chi predispone e chi approva l'operazione; - divieto di creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
---	--	--	--	---	------------	---	---



7	Descrizione Processo	Unità Org.va	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato	Potenziale Modalità	Presidi di controllo
•			Gestione delle risorse finanziarie	Art. 318 c.p. Art. 319 c.p. Art. 319-bis c.p. Art. 319-ter c.p. Art. 319-quarter c.p. Art. 320 c.p. Art. 322 c.p.	Corruzione	Creazione di "disponibilità" utilizzabili per fini corruttivi.	- sistematica archiviazione della documentazione presso ciascuna Funzione secondo competenza.
10		Presidente Amministratore Delegato	Gestione dei Rimborsi spese	Art. 318 c.p. Art. 319 c.p. Art. 319-bis c.p. Art. 319-ter c.p. Art. 319-quarter c.p. Art. 320 c.p. Art. 322 c.p.	Corruzione	Riconoscimento di rimborsi spese o anticipi fittizi in tutto o in parte al fine di rendere disponibilisomme di denaro utilizzabili per fini corruttivi.	Codice Etico La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo per la gestione dei rapporti finanziari e monetari che contenga regole di comportamento / controlli quali ad esempio: divieto di riconoscere anticipi e rimborsi spese di trasferta che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto dal proprio personale; divieto di riconoscere anticipi e rimborsi spese di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione alle prassi vigenti in ambito locale e/o con finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni; divieto di creare fondi a fronte di anticipi e rimborsi spese inesistenti in tutto o in parte.
		Amministratore Delegato	Registrazione e tenuta della contabilità generale, registrazione e controlli delle	Art. 318 c.p. Art. 319 c.p. Art. 319-bis c.p. Art. 319-ter c.p.			Codice Etico La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo per la tenuta della contabilità, la predisposizione del bilancio ed altre attività correlate che contenga regole di comportamento / controlli quali ad esempio: - adoperarsi affinché:



1	Amministrazione contabilità e bilancio		fatture passive, registrazione delle note di debito,	Art. 319-quarter c.p. Art. 320 c.p. Art. 322 c.p.	Corruzione	creazione di "disponibilità" utilizzabili per fini corruttivi.	 ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie prodotte siano veritiere, corrette e tempestive.
12	assunzione e	Presidente Amministratore Delegato	Gestione delle attività di selezione del personale	Art. 318 c.p. Art. 319 c.p. Art. 319-bis c.p. Art. 319-ter c.p. Art. 319-quarter c.p. Art. 320 c.p. Art. 322 c.p.	Corruzione	gradita ad un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione (o	Qualora si proceda, a seguito di selezione per la posizione richiesta, all'assunzione di un rappresentante della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, o di parente e affine dello stesso, in relazione con la Società sono stati previsti specifici controlli e flussi informativi agli organi di controllo



#	Descrizione Processo	Unità Org.va	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato	Potenziale Modalità	Presidi di controllo
						e/o non giustificata da necessità organizzative, in cambio di un beneficio non dovuto.	
13	Rapporti con Società collegate	Presidente Amministratore Delegato	Gestione dei rapporti con Imaging Service S.r.l. e relativi criteri di fatturazione e pagamento.	Art. 318 c.p. Art. 319 c.p. Art. 319-bis c.p. Art. 319-ter c.p. Art. 319-quarter c.p. Art. 320 c.p. Art. 322 c.p.		Creazione di "disponibilità" utilizzabili per fini corruttivi	Codice Etico La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo per la gestione dei rapporti con Soggetti Terzi ed in particolare dei rapporti con le Società collegate.
AR	Г. 24 BIS - DELITTI	INFORMATICI E T	RATTAMENTO ILLECITO D	OI DATI			
14				Art. 615-ter c.p.	un sistema	sistema informatico o telematico	Codice Etico La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo per la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali. Prevedere specifiche clausole 231 a salvaguardia della Società.
15	Gestione del sistema	Amministratore	Gestione delle autorizzazioni e		Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	Alterazione di un documento informatico (per es. una scrittura privata) al fine di ottenere un vantaggio per la Società.	
16	Gestione dei sistema informativo aziendale	Delegato Fornitori IT	degli accessi per l'utilizzo del sistema informatico	Art. 615-ter c.p.		Accesso o permanenza di un tecnico / amministratore del sistema nel sistema informatico aziendale e/o di Clienti al di fuori dell'ambito lavorativo o di uno specifico incarico o superando i limiti di permanenza nel sistema.	
17					programmi	Utilizzo del sistema informatico aziendale per il danneggiamento di informazioni, dati o programmi di Terzi.	



AI	ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA										
18	Rapporti Soggetti Terzi		Presidente Amministratore	Rapporti con Soggetti Terzi	' 1		Un dipendente / collaboratore	Codice Etico La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo			



#	Descrizione Processo	Unità Org.va	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato	Potenziale Modalità	Presidi di controllo				
		Delegato			mafioso	Soggetti Terzi (in modo tale che, ai fini associativi, siano coinvolte almeno tre persone), attraverso la realizzazione di operazioni economiche commette delitti, nell'interesse o a vantaggio della Società.					
AR	T. 25 BIS - REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO										
19	Gestione Contanti	Presidente Addetti operativi	Gestione del denaro proveniente da pagamenti in contanti presso la struttura	Art. 457 c.p.	falsificate ricevute in						
AR	T. 25 TER - REATI S	SOCIETARI									
20		Presidente Amministratore Delegato	Predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione nonché redazione dei bilanci e dei relativi allegati e/o situazioni patrimoniali		False comunicazioni sociali	Valutazioni relative a poste di bilancio soggette a valutazione: attività diretta all'alterazione della veritiera rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.	Codice Etico				



						La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo per la tenuta della contabilità, la predisposizione del bilancio ed altre attività correlate che contenga regole di comportamento / controlli quali ad esempio: - adoperarsi affinché: - ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
21	Amministrazione contabilità e bilancio	Commercialista	Tenuta (intestazione vidimazione e aggiornamento) di libi obbligatori	Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali	o le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie prodotte siano veritiere, corrette e tempestive; produzione dei dati, e invio degli stessi a Imaging Service S.r.l., da parte delle Funzioni interessate, Esposizione di fatti nonpreventivamente individuate sulla base dell'effettiva corrispondenti al vero ocapacità delle stesse di fornire un dato veritiero, completo e omissione di informazioni la cuicorretto; comunicazione è imposta perdivieto di restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; divieto di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; divieto di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni



#	Descrizione Processo	Unità Org.va	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato	Potenziale Modalità	Presidi di controllo
							o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno.
22	Convenzioni con soggetti privati	Presidente Amministratore Delegato Direttore Sanitario	Rapporti con Soggetti Privati (assicurazioni,) per la sottoscrizione di convenzioni per la prestazioni di servizi.	Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati	dirigenti di assicurazioni al fine	La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo per la gestione dei rapporti con Soggetti Terzi.
AR	T. 25 QUINQUIES -	REATI CONTRO LA	A PERSONALITÀ INDIVIDU	ALE			
23	Gestione delle prestazioni	Direttore Sanitario Operatori / collaboratori	Gestione dei rapporti con minori	Art. 600 ter c.p. Art. 600 quater c.p. Art. 600 quater.1 c.p.	materiale pornografico Pornografia virtuale	Compimento di reati contro i minori nelle attività di effettuazione delle prestazioni diagnostiche (es. detenzione di materiale pornografico quali immagini e video).	
AR	T. 25 SEPTIES - OM	ICIDIO COLPOSO	E LESIONI GRAVI E GRAVIS	SSIME			
24	adempimenti nella prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro ed, in generale, dei rischi	Amministratore Delegato RSPP Preposti	Gestione del sistema di controllo volto a verificare gli adempimenti nella prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro ed, in generale, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.		violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela	Mancata esecuzione per negligenza di uno o più adempimenti previsti dalla normativa cogente in materia di	



AI	ART. 25 OCTIES - REATI DI RICETTAZIONE, DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA											
25	Acquisti	Amministratore Delegato	Gestione dei contratti d appalto e/o di fornitura d servizi	i Art. 648 bis c.p.		Acquisti di macchinari / materiale di provenienza illecita	Codice Etico La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo per la gestione di acquisti / appalti.					



#	Descrizione Processo	Unità Org.va	Descrizione Attività	Riferimento normativo	Rischio-Reato	Potenziale Modalità	Presidi di controllo		
AR'	ART. 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AUTORE								
26	informativo	Tutti i dipendenti / collaboratori Fornitori IT	Detenzione o utilizzo illecito di software		Violazione del diritto d'autore	Un dipendente / collaboratore della Società detiene, utilizza o duplica software illecitamente al fine di conseguire un risparmio nell'acquisto di licenze, nell'interesse o a vantaggio della	Codice Etico La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo per la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali.		
AR'	Γ.25 DECIES - INDU	ZIONE A NON REI	NDERE DICHIARAZIONI						
27		Amministratore Delegato	Gestione di procedimenti giudiziari a carico della Società	Art. 377 bis c.p.	rendere dichiarazioni mendaci all'autorità	Induzione di un soggetto che abbia facoltà di non rispondere in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci, favorendo in tale modo la Società.			
AR'	ART.25 UNDECIES - REATI AMBIENTALI								
	Gestione del sistema di controllo volto a verificare gli			Art. 256 TUA Commi	l	Effettuazione di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta	Codice Etico		



28	adempimenti in materia di tutela ambientale			I lett. a) e b) III		comunicazione.	Individuazione e formalizzazione dei soggetti preposti alla tutela ambientale. La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo per la gestione della tutela ambientale. Prevedere specifiche clausole 231 a salvaguardia della Società.
29		Amministratore Delegato	Gestione dei rifiuti aziendali	IV co, secondo	comunicazione, di tenuta dei registri	Trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicando nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.	
AF	T. 25 DUODECIES -	REATO DI IMPIEG	O DI CITTADINI DI PAESI	TERZI IL CUI SOGG	GIORNO È IRREGO	LARE	
	Acquisti						Codice Etico
30		Amministratore Delegato	appalto e/o di fornitura di	bis, del decreto	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Gestione di contratti con appaltatori e/o fornitori di servizi che utilizzano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.	La Società ha adottato una specifica procedura / protocollo per la gestione degli acquisti/appalti.



2.Parti Speciali di approfondimento

Sono state individuate n. 5 Parti Speciali, individuate da A a E, che approfondiscono i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01 per i quali l'attività di Risk Analysis ha individuato una Fattore di Rischio Totale (FRT) pari o superiore a "6 Rischio Basso" e concernono rispettivamente:

- "Parte Speciale "A" "Illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche Transnazionali) e Delitti di Criminalità Organizzata ad essi correlati";
- "Parte Speciale "B" "Illeciti Societari";
- "Parte Speciale "C" "Illeciti inerenti la Sicurezza sul Lavoro";
- "Parte Speciale "D" "Illeciti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (anche Transnazionali)"
- Parte Speciale "E" Attività sensibili alla commissione dei reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies

All'interno della parte speciale sono individuate le aree aziendali e le attività sensibili rispetto all'illecito considerato e sono individuate le misure di controllo messe in atto dall'organizzazione e previste dal presente modello a seguito della Risk Analysis.

Sono inoltre individuate le eventuali comunicazioni periodiche che devono essere inviate da parte dell'organizzazione all'ODV.

Il sistema dei controlli, perfezionato da CDM prevede:

- con riferimento alle attività sensibili individuate:
 - standard di controllo "generali", presenti in tutte le attività sensibili;
 - standard di controllo "specifici", applicati a determinate attività sensibili;

Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo di carattere generale, da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate, sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento: adozione e diffusione del Codice Etico e delle norme comportamentali in esso contenute;
- Segregazione delle attività: si attua tale principio in guisa tale da impedire lo svolgimento di un intero processo aziendale in autonomia da parte di un singolo soggetto.
- Norme/Circolari/Regolamenti: la società adotta procedure, disposizioni e regolamenti, idonei ad attuare principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.



- Poteri autorizzativi e di firma:
 - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente documentata e la relativa documentazione conservata e mantenuta a disposizione dell'ODV. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori *standard* di controllo individuati per specifiche attività sensibili che assicurano:

- la segregazione delle attività fra le funzioni/persone coinvolte (assicurata da una separazione dei compiti di chi autorizza, esegue, controlla la correttezza formale degli atti e chi controlla il merito);
- la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti con adeguati livelli autorizzativi:
 - è prevista l'attribuzione formale di poteri interni/responsabilità;
 - è previsto che solo il soggetto apicale ovvero i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati ad intrattenere rapporti contrattuali con fornitori, tra cui anche soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione o, comunque, con soggetti qualificabili come "pubblici";
- la regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività;
- il coinvolgimento di più funzioni aziendali nella realizzazione dei progetti e nella rendicontazione:
- la tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- le informazioni e i dati indicati nella documentazione devono essere corretti e veritieri;
- i processi aziendali devono essere adeguatamente documentati:
 - la documentazione deve essere conservata in apposito archivio.
 - la modalità di archiviazione della documentazione rilevante.



A. Illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio in danno dello Stato e della Comunità Europea e Delitti di Criminalità Organizzata ad essi correlati

A.1. Destinatari

La "Parte Speciale A" si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti di CDM nelle aree di attività a rischio, nonché dai collaboratori esterni e fornitori. Obiettivo della presente sezione è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa e nei singoli protocolli, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A.2. Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente sezione prevede obblighi formali posti direttamente a carico di amministratori, dirigenti, dipendenti, ed indirettamente a carico dei collaboratori esterni, partner e fornitori, tramite apposite clausole contrattuali ed in particolare:

- osservare strettamente tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con
 particolare riguardo alle attività che comportano contatti e rapporti con la pubblica
 amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un
 pubblico servizio;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

La presente sezione prevede, conseguentemente, il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al successivo p.to 4 della presente parte speciale (artt. 24 24-ter 25 del Decreto anche in forma Transnazionale ai sensi della L. 146/2006);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di rischio potenziale in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:



- effettuare elargizioni in denaro a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi;
- distribuire omaggi e doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità di modico valore;
- in ogni caso, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro
 familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare
 un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del
 loro valore o perché volti a promuovere l'immagine della società. Tutti i regali offerti, salvo quelli di
 modico valore, devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'ODV di effettuare
 verifiche al riguardo;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di
 assunzioni dirette o di prossimi congiunti, ovvero opportunità commerciali....) in favore di
 rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse
 conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore di partners o fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori e consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni aziendali, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- presentare dichiarazioni incomplete o, comunque, non veritiere ad organismi pubblici nazionali, Regionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- impiegare somme ricevute da organismi pubblici Regionali, nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per finalità diverse da quelle cui erano destinate.
 Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:



- gli incarichi conferiti a collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del
 compenso pattuito e devono essere messi a disposizione delle attività ispettive dell'ODV. I contratti
 devono contenere apposita clausola che garantisca il rispetto, da parte del collaboratore, dei principi
 previsti dal D. Lgs. 231/01, attraverso la previsione di specifiche sanzioni (risoluzione contrattuale,
 risarcimento danni, etc.);
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici Regionali, nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo informazioni veritiere e, in caso di ottenimento delle relative somme, deve essere redatto apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dalle Regioni, dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'ODV eventuali irregolarità.

A.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del MOG in materia di reati contro la pubblica amministrazione sono i seguenti:

- il monitoraggio sull'efficacia delle linee guida interne e del sistema di deleghe e procure aziendali per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione;
- l'esame di eventuali segnalazioni specifiche e la disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- la collaborazione con il Responsabile Qualità in merito alla diffusione, tra i dipendenti e
 collaboratori di CDM delle regole contenute nel MOG come indicato alla Sezione III, p.to
 4 "Programma di informazione sul modello e di formazione" del presente documento. L'ODV

deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'organo amministrativo con continuità, in forma scritta, con cadenza periodica annuale, come meglio specificato nella Sezione III – p.to 2.5 "Obblighi di informazione dell'ODV e nei confronti dello stesso - flussi informativi" del presente documento.



Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV emergessero elementi sintomatici di violazione del presente MOG e delle relative procedure, ovvero di commissione di reati, anche in forma di tentativo, direttamente da parte dell'organo amministrativo, l'ODV dovrà prontamente inviare comunicazione scritta a mezzo PEC all'indirizzo della Società, specificando la violazione emersa ovvero la condotta prodromica rilevante ed informare il Revisore dei Conti.

A.4. La tipologia dei reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio in danno dello Stato e della Comunità Europea, anche in forma transnazionale, e delitti di criminalità organizzata ad essi correlati (artt. 24 – 24ter e 25 del Decreto e L. 146/2006).

Al fine di rendere maggiormente fruibile l'analisi delle tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione che segue, è opportuno approfondire anche la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. Nello specifico gli artt. 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica rispettivamente di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio. Nello specifico è Pubblico Ufficiale, colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Rispetto alla funzione amministrativa, la norma pone evidenza sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione delle volontà della Pubblica Amministrazione attraverso poteri autoritativi e certificativi.

L'Incaricato di Pubblico Servizio è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, ove per tale si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In considerazione del fatto che i soggetti operanti nella e per la società non risultano ricoprire funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, saranno considerati i reati presupposto in esame solo in relazione alle condotte dal lato attivo del corruttore.

A.4.1. Corruzione per l'esercizio della funzione e Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 318-319 c.p.)

Le ipotesi di reato, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 190/2012 e dalla L. 69/2015 si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale indebitamente riceva o ne accetti la promessa, per sé o per altri, di, denaro, altra utilità o di una retribuzione non dovuta per compiere un atto del suo



ufficio, ovvero (art. 319) per omettere o ritardare o per aver omesso, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. È sufficiente a configurare il reato anche la sola accettazione della promessa inerente la dazione di denaro o di altri vantaggi. Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A.4.2. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario, civile penale o amministrativo ed, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente o rappresentante, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

A.4.3. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri. Le medesime pene previste si applicano al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, anche da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319 c.p.

A.4.4. Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. È ipotizzabile il concorso del privato nella concussione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato. Si tratta di ipotesi residuale in quanto il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.



A.4.5. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitaria europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-bis,c. 2 n. 2)

A.4.6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato è stata introdotta dalla L. 190/2012 e si configura nel caso in cui la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. Trattasi di reato proprio. La condotta risulta analoga a quella di cui all'art. 317 c.p. (concussione), con le seguenti differenze:

- a) La concussione può essere commessa esclusivamente dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- b) Il reato di concussione punisce una condotta di "costrizione" e non di "induzione";
- c) La norma in esame punisce anche la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (comma 2).



Con particolare riguardo all'elemento di cui al punto b), si precisa che mentre il termine di "costrizione" individua un'attività di coazione assoluta, la condotta di natura induttiva lascia alla vittima ancora una scelta fra condotta lecita ed illecita. Da ciò discende la conseguenza di cui al punto c). È prevista una clausola di riserva che esclude la punibilità ove il fatto costituisca un reato più grave.

A.4.7. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto sovvenzioni, finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, destinati a favorire iniziative diretta alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si utilizzino le somme ottenute conformemente agli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

La distrazione dell'erogazione del contributo dalle sue finalità, sussiste sia nell'ipotesi di impiego della soma per un'opera o un'attività diversa, sia per la mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

A.4.8. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente in tema di malversazione, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa (v. *infra*).



A.4.9. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) Il reato in questione si consuma nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). L'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà inducendolo in errore. Il raggiro per contro opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistenza in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

A.4.10. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Oggetto della truffa in questo caso è l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche, quali contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo comunque esse siano denominate.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

A.4.11. Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore rispetto a quello ottenuto legittimamente.



A.4.12. Associazione a delinquere (art. 416 c.p. - anche in forma Transnazionale ai sensi della L. 146/2006)

Tra i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24ter del D.Lgs 231/01 si rileva che l'associazione a delinquere ex art. 416 c.p. (anche in forma Transnazionale ai sensi della L. 146/2006) finalizzata ad uno dei reati di cui all'art. 24 e 25 del D.Lgs 231/01, sopra richiamati, rappresenta un ulteriore elemento di rischio per l'organizzazione. Perché si realizzi l'associazione a delinquere è sufficiente che tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, anche della medesima natura, potenzialmente identificabili tra quelli di cui nella presente parte speciale "A".

A.5. Aree di rischio

Le aree a rischio fanno capo essenzialmente alle attività sanitaria posta in essere da CDM mediante partecipazione a bandi regionali, o utilizzo dei fondi interprofessionali. La società nell'ambito di tale attività intrattiene rapporti con funzionari della Regione Lombardia e di ATS Monza e Brianza.

A.5.1. Attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

P	r	0	c	e	S	S	C

Si tratta della definizione di tutti i processi svolti da CDM nell'ambito delle proprie attività di ambulatorio di radiologia, per i macro-processi relativi alle attività descritte in premessa al p.to A.5. e che prevede un continuo contatto fra i dipendenti della Società e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

In particolare:

- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per attività relative all'espletamento dei servizi sanitari: richieste di chiarimento o informativa, monitoraggio flussi, presentazione di rendiconti, partecipazione a riunioni o appuntamenti;
- Gestione degli adempimenti amministrativi e rapporti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali;
- Richiesta di ottenimento di autorizzazioni e/o licenze e/o concessioni per l'esercizio dell'attività aziendale;
 - Rapporti con autorità e/o Organismi di Vigilanza;
- Gestione delle verifiche ispettive compiute da Enti Pubblici (Es. Regione Lombardia, ATS, Guardia di Finanza, Ministero. Economia e Finanze, Inps, ecc.)



Ipotesi Condotte Illecite	Vengono sinteticamente individuate in via esemplificativa, ma non esaustiva, le principali condotte illecite che potrebbero essere concretizzate in tale area di rischio:
	 attività di corruzione ed istigazione alla corruzione verso i soggetti della Pubblica Amministrazione con cui i dipendenti della Società hanno continui rapporti, al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi per la medesima o per influire sull'Ente Pubblico nel momento del rilascio di provvedimenti amministrativi, o in fase di verifica di permanenza dei requisiti richiesti o di osservanza degli adempimenti previsti;
	• trasmissione o rappresentazione di informazioni alle autorità ed agli organismi di vigilanza, di dati difformi o alterati rispetto a quelli reali allo scopo di eludere l'applicazione di eventuali sanzioni o di ottenere indebiti finanziamenti.
Responsabilità	CD – HR – RCS – REND - RP – RPS – AMM/RBC

A.5.2. Gestione finanza pubblica e agevolata

Processo	Si tratta dell'attività di richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni concesse dalla Regione, dallo Stato, da altri enti pubblici, dalla Comunità Europea o da Fondi Interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;	
	 domanda per richiesta di finanziamento; 	
	 predisposizione della documentazione da inviare agli Enti Pubblici o ai Fondi Inteprofessionali; 	
	 attività di partecipazione a bandi; 	
	preparazione ed inoltro dei progetti;	
	• rapporti con i rappresentanti della P.A. con cui si deve stipulare la convenzione;	
	 attività di monitoraggio in itinere e verifica e controllo dell'esecuzione dei progetti sia sotto l'aspetto della realizzazione che sotto l'aspetto amministrativo e contabile; 	
	attività di rendicontazione.	
Ipotesi Condotte Illecite	Vengono sinteticamente individuate in via esemplificativa, ma non esaustiva, le principali condotte illecite che potrebbero essere concretizzate in tale area di rischio:	



	attività di corruzione verso soggetti pubblici preposti all'espletamento delle istruttorie per l'ottenimento di finanziamenti o contributi;
	 presentazione di documenti o dichiarazioni false attestanti cose non vere o omissione di comunicazione di informazioni che possano pregiudicare il riconoscimento del finanziamento;
	 predisposizione ed inoltro di documenti non veritieri in fase di presentazione delle domande di finanziamento agevolato, o in fase di rendicontazione e di ispezioni;
Responsabilità	CD – RCS – RAMM – RP - RPS – AMM/RBC

A.5.3. Gestione degli acquisti ed approvvigionamento – Lavori, Servizi e Forniture

Processo	Si tratta dell'attività di CDM di gestione del processo di acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture. Nell'ambito di tale processo rientrano anche le acquisizioni dei Medici e dei TSRM/Infermieri utilizzati nell'espletamento dei servizi erogati dalla Società.
Ipotesi Condotte Illecite	Si tratta di ipotesi residuali per quanto concerne l'acquisto di Lavori o forniture, laddove vi possa essere da parte della Società l'assegnazione di un contributo pubblico per l'acquisto medesimo.
	Nel caso di acquisizione di attività del Medico o del TSRM/Infermieri, maggiore attenzione va prestata alla verifica delle effettive competenze dei Medici e dei TSRM/Infermieri, alla possibilità che tramite accordi extracontrattuali vengano riservate condizioni economiche differenti rispetto contratto concordato e siglato.
Responsabilità	CD – RCS – HR– RAMM - RP – RPS – AMM/RBC -

A.5.4. Affari legali e gestione del contenzioso

Processo	Si tratta delle attività di gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale che sinteticamente comprendono:	
	 conferimento di incarichi di assistenza professionale/legale; partecipazione a udienze e attività giudiziale in genere; gestione dei rapporti con il consulente incaricato; contenziosi. 	
Ipotesi Condotte Illecite	Si tratta di ipotesi residuali di possibili azioni illecite volte ad avvantaggiare la Società o a danneggiare la controparte.	
Responsabilità	CD – RCS – HR - RAMM	



A.5.5. Acquisizione Consulenze esterne

Processo	Si tratta dell'attività di individuazione e gestione di incarichi esterni per attività professionali di consulenza:		
	 Conferimento dell'incarico di consulenza (legale, tecnica, amministrativa, di tipo formativo); selezione del consulente; verifica dell'effettività della prestazione del consulente; determinazione del corrispettivo. 		
Ipotesi Condotte Illecite	Il conferimento dell'incarico di consulenza esterna, può per sua natura rappresentare una forma strumentale di corruzione, laddove abbia possibilità di influire su un Soggetto Pubblico collegato al soggetto a cui viene affidato l'incarico professionale, o laddove rappresenti una modalità per creare delle provviste di denaro finalizzate ad attività corrutive.		
Responsabilità	CD – RCS – HR - RAMM CD - AMM-RBC – COORD - RP		

A.5.6. Contributi omaggi, liberalità ed agevolazioni

Processo	Si tratta dell'attività di elargizione di forme di contributi, liberalità, omaggi agevolazioni o benefici.
Ipotesi Condotte Illecite	Il reato di corruzione attiva appare configurabile nei casi in cui si proceda a una forma di contribuzione economica, o all'elargizione di forme di liberalità o agevolazioni a favore di un soggetto pubblico al fine di ottenere indebite agevolazioni di cui possa avvantaggiarsi anche indirettamente la Società.
Responsabilità	CD – RCS – HR - RAMM

A.5.7. Gestione risorse umane

Processo	Si tratta dell'attività di selezione, assunzione e gestione del personale e riguardano nello specifico le attività di:		
	 selezione ed assunzione del personale; 		
	amministrazione del personale;		
	• trasmissione di documentazione relativa ai lavoratori a enti pubblici, a fini previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali;		
	• gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti relativi all'assunzione di persone appartenenti a categorie protette;		
	• gestione della formazione.		



Ipotesi Condotte Illecite	L'attività di selezione ed assunzione di un soggetto, può per sua natura rappresentare una forma strumentale di corruzione, laddove abbia possibilità di influire su un Soggetto Pubblico collegato al soggetto a cui viene affidato l'incarico professionale.
	La quantificazione degli emolumenti della persona, potrebbe rilevare laddove dirigenti della Società agevolino alcuni dipendenti per far loro ricevere emolumenti non congrui ed in misura superiore a quella effettivamente dovuta, per il loro legame con soggetti pubblici o a questi collegati.
	Ipotesi di truffa, potrebbe essere ravvisata nel caso di presentazione di documentazione appositamente contraffatta allo scopo di versare contributi in misura diversa da quella dovuta.
Responsabilità	CD – RCS – HR

A.5.8. Gestione tesoreria

Processo	Si tratta dell'attività di gestione delle risorse finanziarie in entrata ed in uscita. La Società adotta un sistema di gestione tale da garantire:	
	Rispetto delle regole di correttezza;	
	Completa e trasparente contabilizzazione;	
	 Osservanza scrupolosa della normativa vigente in materia; 	
	Tracciabilità, verificabilità, legittimità, coerenza e congruità di ogni operazione previa verifica delle autorizzazioni al suo compimento.	
Ipotesi Condotte Illecite	L'attività di gestione dei flussi di denaro per sua natura può divenire oggetto strumentale di atti di tipo corruttivo, nei confronti di soggetti pubblici o ad esso riconducibili.	
Responsabilità	CD – RCS – RAMM – AMM/RBC	

A.6. Sistema dei controlli e protocolli di prevenzione

Identificazione	Descrizione
Piano Anticorruzione	Strumento attraverso il quale viene sistematizzato e descritto il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.
Manuale Qualità Sez04 Sistema di Gestione Qualità	ove vengono definiti gli obiettivi e le strategie aziendali, e le modalità di gestione documentale del sistema organizzativo



Manuale Qualità Sez05	ove viene definita la politica dell'organizzazione e definita la sua
Compiti della Direzione	struttura organizzativa
Manuale Qualità Sez06 Gestione delle Risorse	ove vengono definiti i criteri di definizione e modalità di individuazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali: Risorse Umane / Risorse Economiche / Infrastrutture
Manuale Qualità Sez07	ove vengono definite e descritte le modalità e le attività di erogazione del
Erogazione del Servizio	servizio formativo nei suoi processi principali
Manuale Qualità Sez08 Misure, analisi, miglioramento	ove vengono definite le modalità di monitoraggio e valutazione dei dati in ottica di miglioramento continuo
Mansionario Aziendale	ove vengono definiti ruoli e responsabilità delle diverse figure aziendali
Istruzioni Operative Allievi	ove vengono definite le regole comportamentali degli allievi dei corsi di Formazione erogati da CDM (compilazione registri/calendari/frequenza/)
Istruzioni Operative Docenti	ove vengono definite le indicazioni ai docenti per il regolare svolgimento dei corsi
Istruzioni Operative Tutor	ove vengono definite le indicazioni ai tutor per il regolare svolgimento dei corsi
Istruzioni Operative Gestione CV	ove vengono definite le istruzioni agli operatori per la gestione/valutazione dei docenti
Disposizioni di servizio Orario di Lavoro	ove vengono definiti orari di lavoro e rilevamento presenze
Regolamento Reclutamento Personale	regolamento interno per il reclutamento del personale da inquadrare nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato in conformità L. 133 del 06/08/2008
PR231A "Gestione Rapporti con PA: contatti, ispezioni verifiche licenze"	Strumento di definizione delle modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche con riguardo ad attività di tipo ispettivo, di verifica, autorizzazione e licenza;
PR231B "Gestione Finanza Pubblica e agevolata"	Strumento di definizione delle modalità di gestione del processo di richiesta di erogazione di contributi o finanziamenti da organismi pubblici italiani o stranieri ed i relativi flussi informativi da e verso l'ODV;
PR231C "Tenuta dei registri presenze e di formazione"	Strumento di definizione delle modalità di gestione, compilazione e conservazione dei registri presenze dei corsi di formazione ed i relativi flussi informativi da e verso l'ODV;



PR231D "Sponsorizzazioni Omaggi e liberalità"	Strumento di definizione delle modalità di gestione di sponsorizzazioni, nonché concessioni di liberalità ed agevolazioni da parte della Società ed i relativi flussi informativi da e verso l'ODV;
PR231E "Gestione Amministrativa"	Strumento di definizione delle modalità operative per la gestione delle attività e degli adempimenti contabili, della predisposizione dei bilanci societari, degli adempimenti fiscali ed i relativi flussi informativi da e verso l'ODV;
PR231F "Flussi monetari e finanziari"	Strumento di definizione delle modalità modalità operative per la gestione dei flussi finanziari della Società ed i relativi flussi informativi da e verso l'ODV;
PR231G "Rimborsi spese e benefits"	Strumento di definizione delle modalità di gestione dei rimborsi spesi e benefits ed i relativi flussi informativi da e verso l'ODV;
PR231H "Buste paga"	Stumento di definizione delle modalità di predisposizione e gestione delle buste paga ed i relativi flussi informativi da e verso l'ODV;

B. Illeciti societari

B.1. Destinatari

Destinatari della presente sezione sono gli amministratori, i rappresentanti e i procuratori ("soggetti apicali") della società, nonché le persone soggette a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati "Destinatari".

Per quanto concerne gli amministratori la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Tale principio di attribuzione di responsabilità viene applicato anche agli illeciti penali.

Tutti i Destinatari devono essere consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.



B.2. Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, vi è l'obbligo a carico dei Destinatari:

- 1. di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio, dei bilanci periodici, del budget e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire alle funzioni preordinate, ai soci ed ai terzi (per quanto in loro diritto) un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- 2. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere:
- **3.** di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è vietato, in particolare:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, budget, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - **b**) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- con riferimento al precedente punto 2:



- **a**) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
- **b**) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- c) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- d) compravendere azioni o quote della società al di fuori delle ipotesi normativamente previste;
- e) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;
 - b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

B.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del MOG in materia di reati societari sono i seguenti:

- a) con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate *governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi socio o dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;



- vigilare sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla società;
- b) con riferimento alle altre attività a rischio:
 - verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi socio o dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'ODV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'organo amministrativo con continuità, in forma scritta, con cadenza periodica annuale, come meglio specificato nella Sezione III – p.to 2.5 "Obblighi di informazione dell'ODV e nei confronti dello stesso - flussi informativi" del presente documento.

Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV emergessero elementi sintomatici di violazione del presente MOG e delle relative procedure, ovvero di commissione di reati, anche in forma di tentativo, direttamente da parte dell'organo amministrativo, l'ODV dovrà prontamente inviare comunicazione scritta a mezzo PEC all'indirizzo della Società, specificando la violazione emersa ovvero la condotta prodromica rilevante ed informare il Revisore dei Conti.

B.4. La tipologia dei reati societari (art. 25 - ter e sexies del Decreto)

Per quanto concerne la "Parte Speciale" di cui in oggetto, si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati (art. 25-ter del Decreto, siccome modificato dall'art. 31, L. 18 dicembre 2005 n. 262) che si possono raggruppare, senza pretesa di rigore scientifico ma per maggiore facilità di approccio, in cinque categorie, con l'aggiunta di una ulteriore riferibile ai reati di "abuso di mercato" (art. 25-sexies del Decreto) introdotti con L. 18 aprile 2005, n. 62.

A norma del predetto art. 25-ter i sindaci, ove nominati, nonostante rientrino tra i soggetti attivi di talune fattispecie di reato qui previste, sono esclusi dal novero dei soggetti idonei a cagionare alla società una responsabilità ai sensi del Decreto.

B.4.1. Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622c.c.)



Si tratta di due ipotesi criminose, la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano tra loro dalla natura della società.

Non applicabile a CDM la previsione di cui all'art. 2622 c.c., poiché la società non è quotata nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, e non rientra tra le società equiparate espressamente.

Le due fattispecie si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, e i liquidatori (reato proprio), salvo concorso di terzi.

Falso in prospetto (l'art. 2623 è stato abrogato dall'art. 34, comma 2 L. 28 dicembre 2005, n. 262). Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (l'art. 2624 c.c è stato abrogato dall'art. 37 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39.)

B.4.2. Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.



Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta tipica di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili od acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si ricorda che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si ricorda che, nel caso in cui il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si ricorda che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.



Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima, redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

B.4.3. Tutela penale del regolare funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. Si tratta di un reato nella sola ipotesi in cui dalla condotta sopra descritta sia derivato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso dagli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un "reato comune", che, cioè, può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

La norma punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società sottoposta a vigilanza ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, che non dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,



investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Si tratta di reato proprio degli amministratori.

B.4.4. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Introdotta dalla L. 190/2012, la nuova versione dell'art. 2635 del codice civile rivolge la propria attenzione a tutti i fatti commessi da chiunque svolga funzioni direttive o lavorative per conto di una persona fisica o giuridica operante nel settore privato.

La condotta penalmente rilevante consiste nel dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori ed a chi sia sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Tale condotta, sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, dovrà essere teleologicamente orientata a far si che i predetti soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società per cui prestano la propria attività.

Non sarà, pertanto, sufficiente la semplice dazione o promessa connotata da finalità diverse.

Si badi, infine, alla clausola di riserva che esclude la punibilità ex art. 2635 c.c. qualora il fatto integri un reato più grave.

B.4.5. Tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

B.4.6. Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

1. La prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non



rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);

2. La seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si ricorda che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè, con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci ed i liquidatori.

B.4.7. Tutela penale del mercato (c.d. Market abuse)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

La norma punisce chi, essendo in possesso di "informazioni privilegiate" in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- **b**) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione o della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni di cui al punto a).

Per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno



o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (art. 181 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Non applicabile a CDM la previsione di cui sopra poiché la società non è quotata nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, e non rientra tra le società equiparate espressamente.

B.5. Aree di rischio

Nell'ambito dei reati societari presupposto di responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono state identificate delle macro-aree di attività a rischio di reato, riconducibili sostanzialmente, alla gestione della contabilità generale, alla predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, alla gestione dei rapporti con i Soci, il Revisore dei Conti etc.

Processo	Le aree di attività ritenute concretamente a rischio, in relazione ai processi aziendali della Società sono le seguenti:
	gestione della contabilità generale;
	 redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
	 operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
	attività di controllo svolte da sindaci e revisori dei conti;
	 gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di vigilanza.
Ipotesi Condotte Illecite	Attività di alterazione dei dati di bilancio
Responsabilità	CD – RAMM – AMM/RBC

B.6. Sistema dei controlli e protocolli di prevenzione

Identificazione	Descrizione
Revisore dei Conti	Organo di controllo contabile
PR231E "Gestione Amministrativa"	Strumento di definizione delle modalità operative per la gestione delle attività e degli adempimenti contabili, della predisposizione dei bilanci



Manuale Qualità Se.z05 Compiti della Direzione	ove viene definita la politica dell'organizzazione e definita la sua struttura organizzativa
Manuale Qualità Sez.06 Gestione delle Risorse	ove vengono definiti i criteri di definizione e modalità di individuazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali: Risorse Umane / Risorse Economiche / Infrastrutture
Manuale Qualità Sez07 Erogazione del Servizio	ove vengono definite e descritte le modalità e le attività di erogazione del servizio formativo nei suoi processi principali
Manuale Qualità Sez08 Misure, analisi, miglioramento	Ove vengono definite le modalità di monitoraggio e valutazione dei dati in ottica di miglioramento continuo
Mansionario Aziendale	ove vengono definiti ruoli e responsabilità delle diverse figure aziendali
Istruzioni Operative Lavoratori	ove vengono definite le regole comportamentali per i lavoratori di CDM (compilazione registri presenze / compilazione richieste per ferie permessi/ comunicazioni varie)
Istruzioni Operative Medici	ove vengono definite le indicazioni ai medici per il regolare svolgimento dell'attività di refertazione
Istruzioni Operative TSRM	ove vengono definite le indicazioni ai tutor per il regolare svolgimento dell'attività di esecuzione dell'esame
-	Ove vengono definite le istruzioni agli operatori infermieri /OSA per la gestione del paziente e delle eventuali emergenze cliniche
Disposizioni di servizio Orario di Lavoro	ove vengono definiti orari di lavoro e rilevamento presenze
Regolamento Reclutamento Personale	regolamento interno per il reclutamento del personale da inquadrare nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato in conformità L. 133 del 06/08/2008
PR231E Gestione Amministrativa	definisce le modalità operative per la gestione delle attività e degli adempimenti contabili, della predisposizione dei bilanci societari, degli adempimenti fiscali ed i relativi flussi informativi da e verso l'ODV;
PR231F "Flussi monetari e finanziari"	definisce le modalità operative per la gestione dei flussi finanziari della società ed i relativi flussi informativi da e verso l'ODV;



C. Illeciti inerenti la Salute e Sicurezza sul Lavoro

C.1 Destinatari

Destinatari della presente sezione sono i seguenti: il Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (DdL), cui sono stati attribuiti i poteri e le responsabilità proprie di tale figura, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), il Medico Competente, gli addetti al primo soccorso, gli addetti antincendio, i preposti, i lavoratori dipendenti dell'azienda, i soggetti che intervengono a vario titolo nelle strutture aziendali a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: vettori per carico e scarico merci, società di sorveglianza, società appaltatrici della manutenzione impianti, società di pulizia locali, ed in generale ogni soggetto cui vengano appaltati lavori presso le strutture o i locali di CDM.

Tutti i destinatari di cui sopra devono essere consapevoli dei rischi tipici dell'ambiente di lavoro di CDM ed informati dei protocolli, generali e specifici, finalizzati alla prevenzione dei reati presupposto connessi ai rischi di cui sopra.

C.2 Principi Generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

Gli obblighi generali e i compiti delle figure aziendali della sicurezza sono quelli definiti dal TU D.Lgs 81/2008 e in particolare:

- DdL art.17, 18
- RSPP art 33
- PRE art.19
- MC art. 25
- RLS art.47
- LAV art.20



Le figure aziendali della sicurezza sono inserite all'interno <u>dell'organigramma aziendale</u> presente nel MOG, Sezione I p.to 3.4 **pag. 32**.

L'individuazione delle figure aziendali come evidenziate nell'organigramma è stata formalizzata attraverso apposito documento. Presso l'unità operativa e la sede amministrativa di CDM sono custoditi i documenti di incarico completi copia dell'attestato di avvenuta formazione nel rispetto di quanto previsto dal TU e dall'Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016.

La valutazione dei rischi è tra gli obblighi non delegabili (art.17 del TU) ed è stata formalizzata dal Datore di Lavoro all'interno di apposito documento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del TU.

La valutazione di cui al comma precedente è stata effettuata con la collaborazione di RSPP, del MC e comunicata al RLS. Evidenza di ciò si ha con la firma del documento da parte delle funzioni precedentemente elencate.

Per quanto riguarda le modalità impiegate per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi si rimanda a quanto previsto dal DVR aziendale (ultima modifica 23/11/2024).

L'individuazione e la conseguente valutazione dei rischi comporta l'adozione di una serie di interventi atti ad eliminare o ridurre i rischi accertati; ognuno di questi interventi è concordato dal RSPP, MC, e RLS e viene applicato alle attività lavorative.

I criteri su cui si basano tali interventi sono:

- eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico ovvero, ove ciò non sia possibile, la massima riduzione degli stessi,
- riduzione dei rischi alla fonte,
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è ovvero lo è di meno,
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali. La parte di rischio che non è possibile eliminare tramite gli interventi proposti prende il nome di "rischio residuo".



La gestione del rischio residuo e le misure di controllo operativo (applicazione delle misure di prevenzione e protezione messe in atto) si realizzano sotto diversi aspetti:

- elaborazione ed applicazione di misure organizzative, formative, informative e di addestramento circa i rischi esistenti e le misure adottate, procedure di sicurezza e istruzioni operative al fine di migliorare le capacità di prevenzione e di intervento (specifici interventi formativi rivolti a tutti gli addetti e in particolare ai nuovi assunti ed in funzione di quanto emerso dall'analisi dei rischi);
- sorveglianza sanitaria ad opera del MC ogni 5 anni ed annuale per i LAV sottoposti a rischi specifici
 (si veda il Protocollo Sanitario predisposto dal MC), trasmissione di giudizio di idoneità o eventuali
 giudizi con prescrizioni alle mansioni degli operatori emerse dalla conduzione delle visite condotte
 dal MC all'interno dell'organizzazione;
- gestione degli acquisti di prodotti e attrezzature conformi a quanto indicato dalla normativa vigente;
- verifica dell'idoneità dei fornitori secondo quanto previsto dal TU in caso di affidamento di lavori all'interno dell'organizzazione;
- verifica e mantenimento della conformità alla normativa vigente degli ambienti di lavoro, delle strutture e degli impianti, nei quali il personale opera;
- incarico degli addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso;
- definizione ed applicazione delle procedure di emergenza (sia per il personale interno che per gli
 eventuali visitatori anche attraverso la presenza di cartellonistica e planimetrie con indicazione
 delle uscite di emergenza e dei presidi per la gestione delle emergenze);
- monitoraggio e verifica periodica delle misure adottate per la riduzione e la gestione dei rischi;
- controllo periodico e straordinario delle attrezzature;
- incontri periodici tra il personale dipendente e le figure preposte alla tutela della Salute e della Sicurezza, finalizzati al confronto, verifica e miglioramento delle misure adottate per la gestione dei rischi;
- monitoraggio e osservanza dei nuovi adempimenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
- evidenza delle attività sopra specificate deve essere messa a disposizione dell'ODV per le



necessarie verifiche.

La verifica dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione messe in atto si attua con le seguenti modalità:

- esecuzione di sopralluoghi periodici da parte di consulenti esterni,
- esecuzione di sopraluoghi con cadenza almeno annuale condotti dal MC,
- sorveglianza periodica da parte del RSPP,
- monitoraggio degli infortuni da parte di RSPP,
- verifica dell'andamento della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione periodica sulla sicurezza come previsto dall'art. 35 del TU
- esecuzione delle prove di emergenza.

E' compito del RSPP archiviare la documentazione che da evidenza di quanto riportato sopra presso la sede aziendale e renderla disponibile all'ODV nel corso dei periodici audit condotti presso l'organizzazione.

C.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del MOG, con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla salute ed igiene sul lavoro, sono i seguenti:

- istituzione di un flusso informativo periodico con il RSPP il quale riferisca all'ODV in merito all'attività svolta per l'attuazione delle misure di prevenzione a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- istituzione di un flusso informativo periodico con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in merito all'attuazione delle misure di prevenzione indicate nel DVR;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dai soggetti delegati o da qualsiasi dipendente o lavoratore esterno e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- informazioni al DdL in ordine all'esito degli accertamenti effettuati ed all'eventuale necessità di modifica di procedure e dispositivi;
- controllo sull'attuazione del MOG e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle procedure e delle misure adottate;



- controllo sullo svolgimento dell'attività di formazione ed informazione delle figure aziendali della sicurezza e dei lavoratori dipendenti.

Al fine di svolgere efficacemente i propri compiti l'ODV ha libero accesso alla documentazione di valutazione dei rischi, fermo l'obbligo di segretezza di quanto dovesse venire a conoscenza in relazione ai processi lavorativi in essi descritti. Inoltre, può convocare in ogni momento il Datore di Lavoro.

L'ODV esamina i verbali della riunione periodica di cui all'art. 35, D. Lgs. 81/2008 e le deleghe in materia di sicurezza sul lavoro, potendo svolgere osservazioni in merito alla sua effettività ed efficacia.

È compito di RCS comunicare periodicamente all'ODV:

- tutti gli infortuni occorsi ai LAV registrati all'interno del Registro Infortuni che comportano un'assenza dal lavoro prevista superiore a 10 giorni;
- l'aggiornamento del DVR a seguito di quanto previsto dall'art.29 comma 3 del TU,
- il verbale della riunione periodica redatto dal RSPP di cui all'art.35 del TU;
- disposizioni e prescrizioni emesse dalle autorità di controllo e vigilanza in materia di salute e sicurezza segnalate e dal MC;
- la documentazione relativa a nuove nomine di RSPP o MC.

L'ODV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'organo amministrativo con continuità, in forma scritta, con cadenza periodica semestrale, come meglio specificato nella Sezione III – p.to 4 "Programma di informazione sul modello e di formazione".

Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV emergessero elementi sintomatici di violazione del presente MOG e delle relative procedure, ovvero di commissione di reati, anche in forma di tentativo, direttamente da parte dell'organo amministrativo, l'ODV dovrà prontamente inviare comunicazione scritta a mezzo PEC all'indirizzo della Società, specificando la violazione emersa ovvero la condotta prodromica rilevante ed informare il RSPP.



C.4. La tipologia dei reati contro la persona in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art 25 - septies del D. Lgs. 231/2001)

C.4.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La norma punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona avendo violato le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sanzioni maggiori sono previste nel caso in cui il fatto sia commesso con violazione dell'art. 55, co. 2 del D. Lgs. 81/2008.

C.4.2. Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Viene punito chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è *gravissima* se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nel caso di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di talune delle fattispecie considerate, qualora il fatto si verifichi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, anche l'Ente viene chiamato a risponderne ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il regime sanzionatorio applicabile per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro è di natura sia pecuniaria che interdittiva.

L'art. 25-septies, co. 2 del D. Lgs. 231/01 stabilisce che la sanzione pecuniaria deve essere applicata "in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote", mentre le sanzioni interdittive



previste dall'art. 9, comma secondo del Decreto Legislativo si applicano per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

C.5. Aree di rischio

Riguarda tutte le attività di C.F.L.I., con particolare riferimento alle attività formative che prevedano attività formative fuori dai locali della sede, e/o mediante utilizzo di mezzi e/o attrezzature specifiche.

C.5.1. Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

	Affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno di CDM.
Responsabilità	DdL –RSPP – MC

C.5.2. Informazione e formazione dei lavoratori

Processo	Attività di formazione ed informazione dei lavoratori in merito ai rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37, co.1, testo unico sicurezza D.Lgs 81/08. Il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs 81/08, è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Responsabilità	DdL –RSPP – MC

C.5.3. Sorveglianza sanitaria

Processo	Gestione della sorveglianza sanitaria assicurata dal datore di lavoro attraverso il medico competente, mediante visite preventive, periodiche e relativi giudizi di idoneità, sui lavoratori esposti a particolari rischi per i quali la legge prevede il controllo sanitario periodico
Responsabilità	DdL –RSPP – MC

C.5.4. Impianti e attrezzature

Processo	Messa a disposizione e manutenzione di impianti ed attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro, anche a scopo didattico e formativo
Responsabilità	DDL –RSPP - RCS



C.6. Sistema dei controlli e protocolli di prevenzione

Identificazione	Descrizione
PR231I Salute e Sicurezza	Definisce le modalità operative di controllo e monitoraggio del rispetto delle normative previste in materia di salute e sicurezza ed i flussi informativi da e verso l'ODV

D. Ricettazione, Riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio

D.1 Destinatari

CDM non figura tra gli specifici destinatari del Decreto Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007, tuttavia i soggetti apicali, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio. L'art. 25-octies del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") può pertanto applicarsi al Consorzio.

La "Parte Speciale D" si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti di CDM nelle aree di attività a rischio, nonché dai collaboratori esterni e fornitori. Obiettivo della presente sezione è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa e nei singoli protocolli, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

D.2 Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- **a.** fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui amministratori, dirigenti, dipendenti, Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- **b.** fornire all'ODV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, amministratori, dirigenti, dipendenti - con riferimento alla rispettiva attività -



devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico e di Comportamento;
- le modalità di qualificazione delle imprese fornitrici;
- applicazione delle regole previste dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, in via diretta, ed i Consulenti ed i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Consorzio, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:
 - astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio, Ricettazione, impiego di denaro di provenienza illecita ed Autoriciclaggio;
 - astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
 - non intrattenere rapporti commerciali o avviare progetti promozionali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
 - non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
 - effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.



D.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del MOG in materia di illeciti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita ed autoriciclaggio sono i seguenti:

- il monitoraggio sull'efficacia delle linee guida interne e delle procedure aziendali per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio;
- l'esame di eventuali segnalazioni specifiche e la disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- la collaborazione con RSQ in merito alla diffusione, tra i dipendenti delle regole contenute nel MOG come indicato alla Sezione III p.to 4 "Programma di informazione sul modello e di formazione ".

L'ODV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'organo amministrativo con continuità, in forma scritta, con cadenza periodica semestrale, come meglio specificato nella Sezione III – p.to 2.5 "Obblighi di informazione dell'ODV e nei confronti dello stesso - Flussi Informativi".

Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV emergessero elementi sintomatici di violazione del presente MOG e delle relative procedure, ovvero di commissione di reati, anche in forma di tentativo, direttamente da parte dell'organo amministrativo, l'ODV dovrà prontamente inviare comunicazione scritta a mezzo PEC all'indirizzo della Società, specificando la violazione emersa ovvero la condotta prodromica rilevante ed informare il Revisore dei Conti.

D.4. La tipologia dei reati di riciclaggio, ricettazione ed autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs. 231/01)

D.4.1. Ricettazione (648 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.



D.4.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

D.4.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

D.4.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.



La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si ritiene allo stato di aderire all'orientamento dottrinale, secondo il quale la prevenzione dall'autoriciclaggio di denaro illecito prodotto internamente alla società (tipico esempio in relazione ai reati tributari) debba passare attraverso la prevenzione dei comportamenti che possano ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro e non attraverso la prevenzione di reati non presupposto della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs 231/01.



D.5. Aree di rischio

Premesso che non si intende aderire all'orientamento dottrinale tale per cui il reato presupposto può essere qualunque delitto non colposo da cui derivino proventi, anche al di fuori del catalogo dei reati presupposto 231, e considerato che il reato a monte dell'autoriciclaggio in linea teorica potrebbe anche essere non stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, sembra opportuno in sede di individuazione delle aree di rischio concentrarsi sulla fase delittuosa del "riciclaggio" ulteriore, ritenendosi troppo dispersiva un'analisi astratta di tutte le possibili casistiche in cui questo possa avvenire.

Le aree di rischio sotto evidenziate sono pertanto un'elaborazione della casistica di ciò che in base all'esperienza possa considerarsi come più probabile e ricorrente nel normale svolgimento delle attività d'impresa in forma societaria e per l'attività specifica di CDM.

5.1 Dichiarazioni redditi (IRES) e Dichiarazioni Imposta Valore aggiunto (IVA)

Descrizione	Si tratta dell'attività di CDM di presentazione delle dichiarazioni dei redditi d'impresa IRES ed IVA.
Ipotesi Condotte Illecite	Si tratta di ipotesi di reimpiego dei proventi derivanti da dichiarazioni fraudolente, infedeli o omesse al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto. La condotta deve essere idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
	Nel caso di dichiarazione infedele, è verosimile che il reato sia commesso dal Legale Rappresentante che presenta la dichiarazione fiscale, ma nell'interesse o a vantaggio dell'Ente che consegue il risparmio d'imposta. In tal caso tuttavia il provente del delitto è il risparmio fiscale che risulta indistinguibile, anche contabilmente, all'interno del patrimonio aziendale. Risulta quindi impossibile stabilire dei presidi preventivi quando questa tracciabilità non esiste per sua natura.
Responsabilità	CD – PRES - RAMM

5.2 Ciclo attivo fatturazione

Descrizione	Si tratta dell'attività di CDM di fatturazione dei propri prodotti e servizi.
-------------	---



Ipotesi Condotte Illecite	Si tratta delle ipotesi di emissioni di fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione di imposta, con particolare attenzione ad operazioni con i Soci Consorziati
Responsabilità	CD

5.3 Ciclo passivo fatturazione

Descrizione	Si tratta dell'attività di CDM di registrazione delle fatture di beni e servizi acquistati.
Ipotesi Condotte Illecite	Si tratta delle ipotesi di registrazione di fatture emesse da società "cartiere" per operazioni inesistenti, al fine evasione di imposta, con particolare attenzione ad operazioni con società "infragruppo".
Responsabilità	CD – RCS - RAMM – AMM/RBC

D.5.1. Attività di acquisto di beni e servizi

Descrizione	Si tratta dell'attività di CDM di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture.
Ipotesi Condotte Illecite	Il rischio che si proceda all'acquisto di un bene derivante da atto illecito, si può concretizzare anche effettuando qualifiche dei fornitori basate sul minor prezzo, senza effettuare verifiche per il caso di prezzo eccessivamente basso e fuori mercato.
Responsabilità	CD – RCS – RAMM – AMM/RBC

D.5.2. Attività di gestione pagamenti ed incassi

Descrizione	Si tratta dell'attività di CDM di gestione dei flussi monetari per incassi da partecipazione quote a carico Aziende e pagamenti fornitori
Ipotesi Condotte Illecite	Si tratta di ipotesi derivanti dalla gestione finanziaria e reimpiego dei possibili proventi derivanti da atti illeciti, di cui all'art. 648- <i>ter</i> .1, con specifico riferimento a possibili infedeli dichiarazioni annuali IVA, redditi, etc.
Responsabilità	CD – RCS – RAMM – AMM/RBC

D.5.3. Gestione finanza pubblica e agevolata

Processo	Si tratta dell'attività di richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti,
	contributi o altre agevolazioni concesse dalla Regione (Formazione Continua e
	Superiore), dallo Stato, da altri enti pubblici, dalla Comunità Europea o da



	Fondi Interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
	domanda per richiesta di finanziamento;
	 predisposizione della documentazione da inviare agli Enti Pubblici o ai Fondi Inteprofessionali;
	attività di partecipazione a bandi;
	preparazione ed inoltro dei progetti;
	 rapporti con i rappresentanti della P.A. con cui si deve stipulare la convenzione;
	 attività di monitoraggio in itinere e verifica e controllo dell'esecuzione dei progetti sia sotto l'aspetto della realizzazione che sotto l'aspetto amministrativo e contabile;
	attività di rendicontazione.
Ipotesi Condotte Illecite	Vengono sinteticamente individuate in via esemplificativa, ma non esaustiva, le principali condotte illecite che potrebbero essere concretizzate in tale area di rischio:
	attività di corruzione verso soggetti pubblici preposti all'espletamento delle istruttorie per l'ottenimento di finanziamenti o contributi ;
	 presentazione di documenti o dichiarazioni false attestanti cose non vere o omissione di comunicazione di informazioni che possano pregiudicare il riconoscimento del finanziamento;
	 predisposizione ed inoltro di documenti non veritieri in fase di presentazione delle domande di finanziamento agevolato, o in fase di rendicontazione e di ispezioni;
Responsabilità	CD – HR – RCS – REND - RP – RPS – AMM/RBC

D.6. Sistema dei controlli e protocolli di prevenzione

Identificazione	Descrizione
Piano Anticorruzione	Strumento attraverso il quale viene sistematizzato e descritto il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.
Manuale Qualità Sez04 Sistema di Gestione Qualità	ove vengono definiti gli obiettivi e le strategie aziendali, e le modalità di gestione documentale del sistema organizzativo



Manuale Qualità Sez05 Compiti della Direzione	ove viene definita la politica dell'organizzazione e definita la sua struttura organizzativa
Manuale Qualità Sez06 Gestione delle Risorse	ove vengono definiti i criteri di definizione e modalità di individuazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali: Risorse Umane / Risorse Economiche / Infrastrutture
Manuale Qualità Sez07 Erogazione del Servizio	ove vengono definite e descritte le modalità e le attività di erogazione del servizio formativo nei suoi processi principali
Manuale Qualità Sez08 Misure, analisi, miglioramento	Ove vengono definite le modalità di monitoraggio e valutazione dei dati in ottica di miglioramento continuo
Mansionario Aziendale	ove vengono definiti ruoli e responsabilità delle diverse figure aziendali
Istruzioni Operative Dipendenti	ove vengono definite le regole comportamentali dei dipendenti/consulenti di CDM
Istruzioni Operative Dirigenti	ove vengono definite le indicazioni ai dirigenti
Istruzioni Operative TSRM	ove vengono definite le indicazioni ai tecnici sanitari
Istruzioni Operative Gestione Amministrativi	ove vengono definite le istruzioni agli amministrativi
Disposizioni di servizio Orario di Lavoro	ove vengono definiti orari di lavoro e rilevamento presenze
Regolamento Reclutamento Personale	regolamento interno per il reclutamento del personale da inquadrare nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato in conformità L. 133 del 06/08/2008
PR231E Gestione Amministrativa	definisce le modalità operative per la gestione delle attività e degli adempimenti contabili, della predisposizione dei bilanci societari, degli adempimenti fiscali ed i relativi flussi informativi da e verso l'ODV;
PR231F "Flussi monetari e finanziari"	definisce le modalità operative per la gestione dei flussi finanziari della società ed i relativi flussi informativi da e verso l'ODV;



E. Attività sensibili alla commissione dei reati tributari di cui all'art. 25- quinquiesdecies

- E. 1. In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:
- * Gestione contenzioso tributario;
- * Acquisto di servizi di consulenza;
- * Acquisto materiali di business;
- * Selezione e gestione degli agenti, procacciatori d'affari, partner commerciali;
- * Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali;
- * Gestione delle spese di rappresentanza;
- * Predisposizione del Bilancio di Esercizio;
- * Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria;
- * Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'Amministrazione Tributaria e Organi di Polizia Tributaria, anche in occasione di ispezioni e accertamenti;
- * Gestione rimborsi spese ed erogazioni bonus a dipendenti;
- * Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (mercato privato);
- * Gestione dei rapporti intercompany.

L'articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.L. 124/2019 e successivamente modificato dal D.Lgs. 75/2020, disciplina la responsabilità degli enti per i reati tributari, recependo la Direttiva PIF (Protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea).

In dettaglio: D.L. 124/2019 Ha introdotto l'articolo 25-quinquiesdecies, che per la prima volta ha incluso i reati tributari nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. D.Lgs. 75/2020 Ha modificato l'articolo 25-quinquiesdecies, ampliando ulteriormente il catalogo dei reati tributari che possono comportare la responsabilità dell'ente, in attuazione della Direttiva PIF. Direttiva PIF (2017/1371): questa direttiva stabilisce norme per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea, e il D.Lgs. 75/2020 ha recepito tali norme, integrandole nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti. Reati tributari: la norma si riferisce a reati come la dichiarazione

Responsabilità dell'ente:

In pratica, se un ente commette uno dei reati tributari previsti dall'articolo 25-quinquiesdecies, può essere chiamato a rispondere, oltre alle sanzioni penali a carico dei suoi dirigenti, anche di sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive (come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione).

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'omessa dichiarazione, l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e altri reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.



In sintesi, il D.Lgs. 231/2001, come modificato dai decreti citati, mira a prevenire e reprimere i reati tributari, estendendo la responsabilità agli enti che ne traggono vantaggio o interesse, in linea con gli obiettivi di protezione degli interessi finanziari dell'UE stabiliti dalla Direttiva PIF.

E. 2. Illeciti e Sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria ovvero:

- A) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000):
- Per importi rilevanti (comma 1): sanzione pecuniaria fino a 500 quote- Per importi sotto soglia (comma 2-bis): sanzione pecuniaria fino a 400 quote
- B) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000):
- Sanzione pecuniaria fino a 500 quote C) Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000):
- Per importi rilevanti (comma 1): sanzione pecuniaria fino a 500 quote
- Per importi sotto soglia (comma 2-bis): sanzione pecuniaria fino a 400 quote
- D) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000):- Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
- E) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

All'ente potranno essere comminate anche più sanzioni interdittive, quali:

- * il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi;
- * la revoca di quelli già concessi* il divieto di pubblicizzare i propri beni e servizi.
- Oltre ciò, occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 231/2001, all'ente potrà essere anche comminata la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Quest'ultima sanzione potrà certamente spiegare effetti molto significativi con riferimento ai reati tributari, soprattutto se si tiene conto che anche il cd. risparmio di spesa rientra nella nozione di profitto confiscabile.



SEZIONE III - Sistema di prevenzione dai rischi di reato presupposto



1. Codice Etico e di Comportamento

Il Consiglio Direttivo di CDM, contestualmente all'adozione del presente Modello Organizzativo, ha approvato il Codice Etico di Comportamento che esprime i valori di riferimento del CDM e le linee guida ed i principi di comportamento volti a prevenire la commissione di reati da parte di amministratori ed esponenti dell'organizzazione ed in particolare di quelli rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico e di Comportamento, considerato parte integrante del presente Modello, è depositato agli atti della Società e affisso in bacheca dipendenti ed è stato consegnato in copia a tutti i dipendenti/consulenti/collaboratori.

In particolare il Codice Etico e di Comportamento rappresenta elemento di prevenzione per tutti i reati presupposto che a seguito dell'analisi della valutazione di rischi, di cui alla Sezione II, hanno evidenziato un Fattore di Rischio Totale (FRT) "Trascurabile", tale pertanto da non richiedere una Parte Speciale di approfondimento e protocolli specifici di prevenzione.

I principi espressi all'interno del Codice Etico di Comportamento esprimono in particolare le politiche aziendali riguardo a:

- Regali, compensi o altre utilità;
- Comunicazione di interessi finanziari e conflitti di interessi;
- Obbligo di astensione;
- Prevenzione della corruzione;
- Trasparenza e tracciabilità;
- Comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Comportamento nei rapporti privati;
- Comportamento in servizio;
- Rapporti con i terzi;
- Rapporti con medici, TSRM, infermieri, OSA e altri consulenti;
- Contratti e altri atti negoziali;
- Riservatezza;
- Centralità della persona
- Trasparenza
- Sicurezza e salute sul lavoro
- Tutela dell'ambiente



- Utilizzo appropriato dei supporti informatici

2. Organismo di Vigilanza

2.1. Individuazione

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG, nonché di curarne l'aggiornamento (nel presente MOG definito anche ODV - Organismo di Vigilanza), deve essere un organo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e quindi un organo della società diverso dall'organo dirigente.

Le linee guida alle quali CDM intende ispirarsi, dettano una serie di criteri utili per una migliore efficacia della portata preventiva del MOG Organizzativo anche in punto di individuazione concreta dell'ODV, suggerendo in particolare che si tratti di un organismo diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio sindacale e caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione nonché da onorabilità ed assenza di conflitti di interessi. In attuazione di quanto sopra, l'ODV dovrà essere nominato dall'Organo Amministrativo con apposito incarico, a cui risponderà direttamente ed esclusivamente, per tutte le attività inerenti lo svolgimento di questa sua funzione.

Il soggetto o i soggetti individuati dovranno possedere idonei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità, imparzialità e professionalità in funzione dei compiti che dovrà assolvere.

In particolare i componenti dell'ODV dovranno soddisfare i requisiti di:

- autonomia ed indipendenza: mediante l'inserimento dell'Organismo nell'organizzazione aziendale in posizione tale da garantire l'autonomia, l'indipendenza e l'effettività dell'azione;
- professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- continuità d'azione.

Sarà cura dell'Organo Amministrativo verificare l'esistenza e la permanenza di tali requisiti, pena in corso di mandato, l'ineleggibilità o l'eventuale decadenza.

La disciplina specifica dell'ODV sarà contenuta nell'apposito regolamento che lo stesso approverà,



e che sarà vidimato dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente MOG.

2.2. Principi generali in tema di nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Sebbene l'art. 6 del D.Lgs 231/2001, co. 4, preveda per gli Enti di piccole dimensioni la possibilità che la funzione sia svolta direttamente dall'Organo Dirigente, si ritiene anche alla luce delle recenti interpretazioni giurisprudenziali, di affidare il relativo incarico ad un organismo monocratico "ad hoc", istituito dal Consiglio di Amministrazione.

L'ODV è nominato, nel rispetto delle normative vigenti, con delibera del Consiglio Direttivo ove si determinano altresì l'eventuale compenso e la durata in carica.

L'ODV ha durata massima di tre anni ed i membri possono essere rinominati. In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, revoca o decadenza, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione mediante delibera di nuova nomina.

La nomina quale componente dell'ODV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, e nello specifico costituiscono causa d'ineleggibilità e/o decadenza le circostanze di cui all'art. 2382 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori) e quelle di cui all'art. 2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza dei sindaci) ed in generale all'insussistenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, ovvero di potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti da svolgere, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- situazioni personali o professionali tali da pregiudicare l'imparzialità richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'ODV;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti alla nomina, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- condanna, con sentenza, anche non definitiva, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
 persistente insufficiente rendimento per altri motivi disciplinari, ovvero essere decaduti
 dall'impiego a seguito di conseguimento dello stesso mediante la produzione di documenti falsi



o, comunque, con mezzi fraudolenti.

Non possono inoltre essere nominati componenti dell'ODV:

- il coniuge, parenti e affini entro il secondo grado degli amministratori e dei sindaci della Società e dei revisori incaricati dalla società di revisione; gli amministratori, i sindaci, il coniuge i parenti e gli affini entro il secondo grado degli amministratori e dei sindaci delle società controllate;
- coloro che sono legati a da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altra natura, qualora tali rapporti ne possano compromettere l'indipendenza;
- coloro che abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di vigilanza di società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;

I membri dell'ODV devono comunicare all'Organo Amministrativo, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il verificarsi di una delle situazioni sopra indicate o di altre, ritenute dall'Organo Amministrativo integranti gli estremi della "giusta causa" possono comportare la revoca, da parte del medesimo organo, dei poteri dell'ODV e l'attribuzione degli stessi ad altro/i soggetto/i.

Al fine di garantire la stabilità e le prerogative dell'ODV, la revoca dei poteri e l'attribuzione degli stessi ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita comunicazione dell'Organo Amministrativo.

In casi di particolare gravità, l'Organo Amministrativo potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un Organismo *ad interim* sostitutivo.

Sono previsti quali espresse cause di revoca da membro dell'ODV:

- qualora si verifichi, in corso di mandato, anche solo una delle cause d'ineleggibilità o decadenza previste di cui sopra;
- per il venir meno dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione;
- per motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza ed autonomia;

La revoca dell'ODV compete al Consiglio Direttivo, che nella medesima delibera provvede alla sua sostituzione nel rispetto delle modalità sopra previste.



2.3. Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza e autonomia operativa

L'ODV espleta le proprie attività di vigilanza anche avvalendosi in via sistemica, del supporto delle funzioni interne e per attività particolari, di idonee risorse, anche esterne, che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento dei fini già detti.

A tal fine, l'Organo Amministrativo, su indicazione dell'ODV, assegna ogni anno una dotazione adeguata di risorse finanziarie (V. VERBALE DEL 13/02/2025 di CdA) di cui il medesimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'assegnazione di tale budget permette all'ODV di operare sin dalla sua nomina in piena autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente MOG, secondo quanto previsto nel Decreto.

L'importo del budget annuale verrà di volta in volta concordato dall'Organo Amministrativo e dall'ODV, il quale, nell'eventualità di insufficienza dello stesso, potrà comunque chiederne l'integrazione, dandone motivata giustificazione.

L'Organo Amministrativo dovrà mantenere idonea registrazione dell'assegnazione del budget all'ODV.

Per quanto riguarda l'autonomia operativa, al fine di garantire l'effettività della stessa la società ha previsto che le attività poste in essere dall'organismo medesimo non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale fermo restando però che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento in quanto responsabile ultimo del funzionamento ed efficacia del Modello deliberato.

2.4. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'ODV è affidato il compito di vigilare:

- sull'effettività del MOG, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito, e sull'osservanza delle prescrizioni del MOG, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione;
- sull'efficacia ed adeguatezza del MOG in relazione alla struttura societaria ed all'effettiva



capacità di prevenire la commissione dei reati;

- sull'opportunità di aggiornamento del MOG, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative;
- sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MOG.

A tal fine, all'ODV sono altresì affidati i compiti di:

- curare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal MOG;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto verrà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;



- coordinarsi con l'Organo Amministrativo per verificare i programmi di formazione del personale relativi al presente MOG e verificarne la relativa attuazione;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del MOG e verificarne la relativa attuazione;
- curare la predisposizione della documentazione interna contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari al fine del funzionamento del MOG;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG;
- coordinarsi con le altre funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione ai principi del MOG;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative;
- verificare le esigenze di aggiornamento del MOG;
- riferire periodicamente all'Organo Amministrativo in merito all'attuazione del MOG;
- l'ODV è responsabile degli audit interni e si raccorderà di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire eventuali ulteriori elementi di indagine.

Al fine di svolgere i compiti di cui sopra l'ODV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management in ordine aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, nonché ai rapporti con consulenti, collaboratori e partner commerciali;

Pertanto, l'ODV può disporre:

- > atti di ispezione;
- > atti di controllo;
- > accesso ad atti aziendali riservati e non;
- > accesso ad informazioni o dati;
- > accesso a procedure;
- > accesso a dati contabili;
- > accesso ad ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili.

Qualora venga opposto un diniego all'accesso agli atti, è obbligatorio che il diniego sia motivato. Laddove l'ODV non concordi con la motivazione addotta deve trasmettere al vertice aziendale un rapporto esplicativo.



L'ODV dovrà riunirsi periodicamente in misura sufficiente a garantire la continuità e l'efficacia dell'attività di controllo, e comunque almeno ogni quattro mesi, e redigere apposito verbale della riunione che viene inviato all'Organo Amministrativo. In caso di ODV in forma collegiale le deliberazioni saranno assunte a maggioranza.

Tenuto conto della peculiarità dell'attribuzione dell'ODV e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo esso potrà essere supportato da personale interno dedicato. Inoltre, potrà avvalersi dell'ausilio delle funzioni sociali o consulenziali esterne che, di volta in volta si rendessero necessarie.

2.5. Obblighi di informazione dell'ODV e nei confronti dello stesso - Flussi informativi

2.5.1. Obblighi di segnalazione

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'ODV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del MOG, ogni informazione, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione del MOG stesso nelle aree di attività a rischio.

Le informazioni riguardano, in genere, tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della società o comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società stessa.

In particolare valgono i seguenti principi:

- tutti i Soci, dipendenti, organi sociali, collaboratori e consulenti di CDM hanno il dovere di segnalare all'ODV la commissione di reati nonché eventuali condotte non in linea con le norme di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico di Comportamento;
- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere le segnalazioni di cui al punto precedente senza autorizzazione dei diretti superiori gerarchici;
- i dirigenti hanno l'obbligo di segnalare all'ODV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, collaboratori, professionisti, consulenti, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- il revisore invia all'ODV eventuali comunicazioni riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della società;



- non sono ammesse segnalazioni anonime;
- l'ODV procede in modo da tutelare e garantire i segnalanti da qualsiasi ritorsione o
 discriminazione, assicurando la riservatezza del segnalante, fatti salvi gli obblighi di
 legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate in mala fede.

Le segnalazioni aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta del MOG dovranno essere raccolte o annotate ed archiviate.

Non sono ammesse segnalazioni anonime e l'ODV agirà in modo da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal fine viene istituita una casella di posta elettronica dedicata come canale di comunicazione preferenziale (odv@cdm-monza.eu) nella quale l'ODV potrà ricevere segnalazioni da parte di qualsiasi soggetto venuto a conoscenza di gestioni anomale nell'ambito delle attività di CDM. La visualizzazione del contenuto della casella di posta elettronica così predisposta, sarà riservato all'ODV mediante apposizione di password gestita direttamente dal medesimo Organismo. Fermo restando il divieto di segnalazioni anonime, l'ODV potrà comunque valutare l'opportunità di procedere ad indagini risultanti da segnalazioni anonime, sempre che vi siano riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

L'ODV valuterà le segnalazioni ed i provvedimenti di ispezione da porre in essere, eventualmente ascoltando il segnalante ed il presunto responsabile.

Eventuali provvedimenti disciplinari saranno comunque adottati solo da competenti organi e funzioni della società.

2.5.2. Obblighi di informativa

Oltre alle segnalazioni anche di cui al paragrafo precedente nonché a quelle previste dalle specifiche procedure e protocolli adottati dalla società, sussistono i seguenti obblighi di informativa:

- Il Presidente del Consiglio Direttivo o la Referente per la 231 devono comunicare all'ODV le notizie relative ai cambiamenti organizzativi e/o delle procedure aziendali vigenti che abbiano impatto sul Modello;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo o la Referente per la 231 devono trasmettere all'ODV i
 provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra
 Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati



di cui al Decreto e che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente la Società nonché le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'Autorità Giudiziaria, e le notizie relative ai contenziosi in essere;

- il Presidente del Consiglio Direttivo o la Referente per la 231 devono comunicare all'ODV le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni/provvedimenti irrogati in relazione alle violazioni del Modello ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- il Presidente del Consiglio Direttivo o la Referente per la 231 devono trasmettere la documentazione relativa ad eventuali operazioni straordinarie.

2.5.3. Sistema delle deleghe e delle procure

All'ODV deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato da CDM e tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

In particolare, l'ODV, potrà richiedere in ogni momento copia delle deleghe e delle procure societarie in essere.

2.5.4. Reporting dell'ODV verso gli organi societari

Sono assegnate all'ODV le seguenti linee di reporting:

- su base continuativa all'Organo Amministrativo per quanto riguarda le ipotesi di violazioni del Modello
 o di anomalie procedurali potenzialmente idonee a generare il rischio di accadimento di uno dei reati
 previsti dal Decreto ovvero le necessità di aggiornamento del Modello;
- 2) su base annuale in forma scritta nei confronti dell'Organo Amministrativo.

Il reporting avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ODV con Relazione annuale il cui estratto verrà inviato ogni anno da CDM entro il 16 febbraio di ogni anno ad ATS Monza e Brianza tramite pec all'ufficio protocollo come da Regolamento di Accreditamento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del MOG;
- le necessità di adeguamento del Modello;
- su base annuale all'Organo Amministrativo per quanto riguarda la gestione delle disponibilità finanziarie assegnate, il riepilogo delle segnalazioni ricevute, il piano delle attività per l'anno successivo.



Gli incontri verranno verbalizzati e copia dei verbali verrà custodita dall'ODV e dalla Referente della 231. L'Organo Amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'ODV, il quale, per contro, potrà attivare i flussi informativi ogni volta le circostanze lo richiedano.

2.6. Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'ODV emerge che ad esso sono devoluti compiti di controllo non in ordine alla potenziale realizzazione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/01 ma al funzionamento ed all'osservanza del MOG.

3. Sistema disciplinare e sanzionatorio

3.1. Principi generali

Un aspetto essenziale per l'efficace attuazione del MOG è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal MOG stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne richiamate dal MOG (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b D. Lgs. 231/01 e Linee Guida di cui alla Sez. I – 1.4). L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dall'instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Il Sistema sanzionatorio si applica altresì ai casi di mancato rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC.

Le regole di condotta imposte dal MOG, infatti, sono assunte da CDM in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che incombe sulla società stessa.

3.2. Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente MOG, tutti i dipendenti, i lavoratori assunti con contratto di collaborazione a progetto, i lavoratori in forza di contratto di somministrazione o distacco *ex* D. Lgs. 276/03, gli amministratori, i Direttori Generali di nomina assembleare, i collaboratori della Società, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la medesima.



Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'ODV verifica che siano adottate misure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra indicati, sin dal sorgere del rapporto con l'ente, circa l'esistenza ed il contenuto del MOG ed, in particolare, del presente apparato sanzionatorio.

3.3. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Le condotte tenute dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente MOG sono definiti come illeciti disciplinari.

Essi sono soggetti alle iniziative di controllo dell'ODV e porre ostacolo a tali iniziative costituisce illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti e dei quadri sono quelle previste dal Contratto di lavoro Collettivo Settore Commercio Terziario in essere, dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali altre norme applicabili.

In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

I comportamenti che costituiscono violazione del MOG e le relative sanzioni, sono i seguenti:

- 1. Incorre nel provvedimento del "biasimo inflitto verbalmente" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal MOG (ad es.: mancata osservanza delle procedure prescritte; omissione di comunicazioni all'ODV; omissione di controllo, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG stesso.
- 2. Incorre nel provvedimento del "biasimo inflitto per iscritto" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal MOG o nell'adottare, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG.
- 3. Incorre nel provvedimento della "multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193 del CCNL applicato" il lavoratore che, violando le procedure interne previste dal MOG o adottando nell'espletamento di attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata



osservanza delle disposizioni impartite da CDM, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

- **4.** Incorre nel provvedimento della "sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10" il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal MOG o adottando nell'espletamento di attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG, arrechi danno a CDM, compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta, nell'anno solare, nelle violazioni di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite da CDM, determinano un danno ai beni della società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
- 5. Incorre nel provvedimento del "licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge" il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG diretto in modo univoco al compimento o al tentativo del compimento di un'azione delittuosa sanzionata dal D. Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta, nell'anno solare, nelle violazioni di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire radicalmente meno la fiducia della società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda. Tale condotta costituisce una grave infrazione alla disciplina delle disposizioni impartite da CDM e una grave infrazione alla diligenza nel lavoro.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che connotano la condotta costituente illecito disciplinare.



In particolare, nell'ambito dei reati inerenti *la salute e sicurezza sul lavoro* sono stati individuati i seguenti comportamenti oggetto di applicazione di sanzioni come sopra specificato:

- mancata osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, e dai preposti;
- utilizzo non corretto di: attrezzature e dispositivi di sicurezza;
- mancata segnalazione inefficienza di macchinari, apparecchiature, dispositivi di sicurezza;
- comportamenti inappropriati e non sicuri;
- mancata partecipazione ai corsi di formazione;
- mancata presentazione a visite mediche;
- rifiuto ingiustificato di designazione lotta antincendio, evacuazione lavoratori, salvataggio, pronto soccorso e gestione dell'emergenza;

È fatto salvo il diritto della società di chiedere <u>il risarcimento dei danni</u> derivanti dal comportamento del lavoratore.

3.4. Sanzioni per i lavoratori in forza di contratto di "somministrazione" o "distacco" *ex* D. Lgs. 276/03"

I lavoratori dipendenti di altro soggetto, i quali lavorano nell'organizzazione della Società in base ad una delle tipologie contrattuali previste dal D. Lgs. 276/03, quali la somministrazione di lavoro ed il distacco, sono soggetti unicamente al potere disciplinare del proprio Datore di Lavoro, soggetto terzo rispetto alla Società. In tali ipotesi, vista comunque la necessità di imporre a tutti i soggetti che operano nella struttura l'osservanza del MOG, le sanzioni disciplinari dovranno essere previste specificatamente in seno al contratto rispettivamente di somministrazione e distacco, a carico della Società somministrante o distaccante. La Società somministrante o distaccante dovrà obbligarsi a far rispettare il MOG ai propri dipendenti impiegati presso CDM, con la conseguenza in difetto, del pagamento di penali o della risoluzione del rapporto contrattualmente convenuto.

3.5. Sanzioni per i Dirigenti

Quando la violazione delle regole previste dal presente MOG o l'adozione, nell'espletamento di attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG stesso è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea



in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal relativo contratto nazionale, secondo il procedimento previsto per le altre categorie di dipendenti, indicato sopra al punto 3.3.

Quale sanzione specifica, potrà essere disposta anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

Per essi si è previsto pertanto di esplicitare nel contratto individuale una clausola in cui è statuito che la cosciente e persistente ovvero la cosciente e grave violazione dei principi di comportamento e delle regole procedurali contenuti nel MOG, costituisce inadempimento che consentirà alla Società di avvalersi del diritto di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicabile.

Nell'ipotesi, invece, di colposa violazione dei principi di comportamento e delle regole procedurali contenuti nel Modello la violazione medesima potrà essere annotata nello stato di servizio del dirigente.

Tali infrazioni potranno essere considerate dall'organo amministrativo in sede di determinazione degli aumenti di compenso fatti salvi gli scatti d'anzianità previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni caso resta salva la facoltà per la Società di proporre azione risarcitoria anche laddove, in conseguenza della violazione posta in essere dal dirigente, siano stati emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti della Società medesima provvedimenti sanzionatori *ex* Decreto 231.

3.6. Sanzioni nei confronti dei soggetti in posizione di preminenza (art. 5, c. 1, lett. a del D. Lgs. 231/01)

La Società valuta con rigore le infrazioni del presente Modello attuate dai vertici aziendali che sono tenuti a rappresentare l'immagine della Società medesima verso i dipendenti e i terzi. La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori di correttezza e trasparenza presuppone che tali valori siano innanzitutto acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali in modo tale da costituire esempio e stimolo per coloro che operano a qualsiasi livello nell'interesse della Società.

Il presente sistema sanzionatorio, in ogni caso, non incide su quanto già previsto in materia di responsabilità del legale rappresentate, Amministratori, (Direttore Generale qualora nominato), consiglieri e sindaci nello svolgimento delle loro funzioni dalla normativa vigente nel Codice Civile, da leggi speciali e dallo statuto societario.



In caso di violazione dei principi di comportamento e regole procedurali previste dal Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione. Ciascun amministratore o consigliere singolarmente, ovvero ciascun organo nel suo complesso, potrà provvedere ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente alla gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato. Come misura sanzionatoria massima è prevista la convocazione dell'assemblea dei soci avente come o.d.g. la proposta di revoca dell'incarico e/o la proposta d'esperimento di un'azione di responsabilità.

In ogni caso resta salva la facoltà per la Società di proporre azione risarcitoria anche laddove, in conseguenza della violazione posta in essere dall'amministratore o sindaco, siano stati emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti della Società medesima provvedimenti sanzionatori *ex* Decreto 231.

3.7. Sanzioni nei confronti di soggetti esterni

Specifiche clausole contrattuali inserite, nei contratti o negli accordi con tecnici, agenti, consulenti o altre aziende per la fornitura di prestazioni professionali o di materiali, prevederanno la risoluzione del rapporto contrattuale ovvero il diritto di recesso dal medesimo nel caso in cui collaboratori esterni (tecnici, agenti, consulenti etc.) o altre persone fisiche o giuridiche comunque legate a CDM da un rapporto contrattuale, porranno in essere comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MOG e tali da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto.

In tali casi, resta salva la facoltà di richiesta di risarcimento, qualora da tali comportamenti derivino danni alla società come, a mero titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della società.

L'ODV, in coordinamento con Resp. Qualità, verifica che nella modulistica contrattuale sia inserita la clausola di cui al presente punto, come sotto specificato:

"Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., è stato approvato dal Consiglio Direttivo di CDM il Codice Etico di Comportamento, quale documento che definisce l'insieme di



valori di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, tra l'altro, di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Codice Etico di Comportamento è consultabile in ambulatorio ed è esposto in bacheca. Con riferimento a quanto sopra, pertanto:

- a. il contraente dichiara esplicitamente di conoscere il Codice Etico di Comportamento adottato da CDM e si impegna formalmente all'osservanza dei principi ivi contenuti;
- **b.** in caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà di CDM risolvere di diritto il presente contratto, ex art. 1456 c.c., mediante dichiarazione unilaterale di CDM medesima, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti."

3.8. Applicazione delle sanzioni e procedimento disciplinare

Responsabile della concreta applicazione delle sanzioni disciplinari sopra descritte per i lavoratori non dirigenti, è l'Organo Amministrativo, che comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'ODV, anche sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Ai fini dell'irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero verbale sarà in ogni caso necessaria la preventiva contestazione formale dell'addebito al Lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere fatta per iscritto, e dovrà contenere la specifica indicazione dell'infrazione commessa. Il Lavoratore avrà la possibilità di presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione e di richiedere al contempo di essere ascoltato dal Datore di Lavoro.

L'adozione del provvedimento disciplinare, a pena di decadenza dovrà avvenire non oltre il 30° giorno dal ricevimento delle giustificazioni e dovrà essere comunicata allo stesso entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Nella comunicazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o comunicazione scritta con indicazione di ricevuta ("Racc. a mano").

In ogni caso l'ODV dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente MOG, fin dal momento della contestazione disciplinare.

Viene comunque attribuito all'ODV il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.



Nessuna sanzione disciplinare per la violazione del MOG potrà essere irrogata senza preventiva comunicazione all'ODV del contenuto dell'addebito e della tipologia di sanzione che si intende irrogare.

All'ODV dovrà essere data, parimenti, comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

Ai lavoratori dovrà essere data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

4. Programma di informazione sul modello e di formazione

4.1. Informazione

Al fine di garantire l'efficace attuazione del MOG è necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta in esso contenute nei confronti di tutti i soggetti aziendali, siano essi apicali o dipendenti, consulenti e partners che intrattengono rapporti con la Società.

A tal fine dovrà essere garantita:

- esposizione permanente del Modello presso la bacheca comunicazioni in ambulatorio;
- la comunicazione dell'avvenuta adozione del MOG a tutte le risorse in organico alla società mediante disposizione di servizio, con indicazione delle modalità di consultazione del medesimo;
- la comunicazione dell'avvenuta adozione del Modello e modalità di segnalazione di Whistleblowing con il riferimento alla casella di posta dell'ODV;
- consegna di copia integrale del MOG a tutti i soggetti apicali (amministratori, personale direttivo e/o con funzioni di rappresentanza), ai Consiglieri ed al Revisore Contabile, con tracciabilità dell'avvenuta consegna;
- per i neo assunti, comunicazione nella lettera di assunzione con indicazione delle modalità di consultazione del medesimo, e per i soggetti apicali consegna materiale del Modello con tracciabilità dell'avvenuta consegna;
- inserimento di specifica clausola contrattuale per collaboratori esterni e partners, volta a formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del MOG.

4.2. Formazione

Sul piano della formazione, sebbene il Decreto non istituisca direttamente in capo alla società, un obbligo



di formazione verso i dipendenti ed i dirigenti, alla luce degli interventi giurisprudenziali, affinché sia garantita l'attuazione e l'efficacia del MOG è necessario predisporre un programma informativo che assicuri un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello da parte dei dipendenti e dirigenti.

La formazione del personale per la diffusione e la conoscenza del MOG sarà gestita dal Responsabile Qualità in stretta cooperazione con l'ODV e sarà articolata ai seguenti livelli:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:
- 1) formazione iniziale sul MOG e relativi protocolli di prevenzione che prevedano flussi informativi ad opera della funzione medesima verso ODV;
- 2) formazione periodica in occasione di modifiche al MOG;
- 3) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e D.lgs 33/2013;
- 4) apposita clausola sui contratti di lavoro di tutto il personale dipendente:
- 1) nota informativa adeguatamente diffusa al momento della diffusione del MOG;
- 2) formazione iniziale;
- 3) formazione periodica in occasione di modifiche al MOG;
- **4**) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e D.lgs 33/2013;
 - consulenti, partners commerciali e collaboratori:
- 1) nota informativa in ordine all'adozione ed al contenuto del MOG per coloro che, alla data della delibera di adozione, già rivestono tale qualifica;
- 2) informativa scritta in sede di stipula del contratto;
- 3) apposita clausola in calce a tutti i nuovi contratti da sottoscrivere separatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. come meglio specificato nella Sezione III – P.to 3.7 "Sanzioni nei confronti di soggetti esterni".

L'effettività del percorso formativo sul MOG sarà attestata da appositi registri che indicheranno le ore di frequenza di ciascun lavoratore, debitamente sottoscritte dai medesimi, o mediante strumenti di formazione a distanza che prevedano la tracciatura.



5. Monitoraggio continuo

5.1. Verifiche sull'efficacia del MOG

5.1.1. Verifiche e controlli sul MOG

Ai fini dell'espletamento del compito istituzionale di verifica circa l'efficacia del modello, l'ODV potrà porre in essere due tipi di controlli:

- <u>i.</u> <u>sugli atti:</u> annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilievo conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- <u>sul rispetto delle procedure e protocolli di prevenzione:</u> periodicamente sarà verificata l'efficacia del presente MOG con le modalità stabilite dall'ODV. Inoltre, sarà intrapresa una rivisitazione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'ODV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi.

All'esito del controllo, sarà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'Organo Amministrativo (contestualmente al rapporto semestrale predisposto dall'ODV) che evidenzi eventuali carenze e suggerisca i correttivi da intraprendere.

La verifica sarà effettuata secondo le modalità che verranno determinate dall'ODV anche, se del caso, avvalendosi di professionisti esterni.

5.1.2. Aggiornamento e adeguamento

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. b) del Decreto, all'ODV è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento.

L'organo amministrativo delibera in merito all'aggiornamento del MOG ed al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di interventi normativi, ovvero di:

- i. significative violazioni delle prescrizioni del MOG;
- ii. modifiche dell'assetto interno di CDM delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- iii. esito dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'ODV, il quale, a sua volta, verificherà che siano rese operative e curerà la corretta



comunicazione dei contenuti all'interno e, ove previsto, all'esterno della società. L'ODV provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'Organo Amministrativo circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del MOG.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del MOG siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, l'organo amministrativo può delegare all'ODV il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al MOG che attengano ad aspetti di carattere meramente descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti ufficiali deliberati dall'organo amministrativo o da funzioni aziendali munite di specifica delega (quali, ad esempio, l'organigramma ed il documento di definizione della struttura organizzativa).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'ODV presenta all'organo amministrativo un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta, al fine di consentirne la ratifica da parte del medesimo organo amministrativo.



Fine